



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 13 del 30 Marzo 2022

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

CONSIGLIO REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 14.03.2022, N. APL/AIE/11

Aggiornamento annuale dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 25 e seguenti della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 – Approvazione elenco anno 2022..... 5

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 29.12.2021, N. 922

Erogatori privati accreditati per la rete di specialistica ambulatoriale accreditata stabilimenti fkt, studi di radiologia, case di cura, studi medici branche a visita: Approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n.153/2021 –OPGR n. 105/2020 -DGR n.298/2021. 13

DELIBERAZIONE 22.02.2022, N. 90/C

Approvazione del Disegno di Legge Regionale “Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A.” 24

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

REGIONE ABRUZZO

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE 01.03.2022, N. APC002/27

Elenco Territoriale delle Organizzazioni di protezione civile: modifiche e iscrizioni Febbraio 2022. 37

DIPARTIMENTO LAVORO E SOCIALE

SERVIZIO OCCUPABILITA'

DETERMINAZIONE 10.02.2022, N. DPG020/117

POR FSE Abruzzo 2014-2020- Anno 2021 – Asse 1 – Occupazione. Obiettivo 8.6 Priorità d'investimento 8v – Tipologia di azione 8.6.2. Intervento COV1 – Avviso “Sovvenzioni una tantum per lavoratori autonomi”. Integrazione della D.D. DPG020/1020 del 30.12.2021. 39

ATTI DELLO STATO

RICORSI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO 22.02.2022, N. 17 42

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO 11.03.2022, N. 27	52
---------------------------------	----

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Metanodotto Larino - Chieti: Ordinanza di deposito Comune di Montecilfone. Determinazione 11 Marzo 2022- Ordinanza di deposito presso la Ragioneria Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze degli importi stabiliti a favore della Ditta N. 3 del piano particellare.....	75
--	----

COMUNE DELL'AQUILA

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 1 del 11.01.2022 "Piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS) della Città dell'Aquila. Avviso.....	78
---	----

COMUNE DI PESCARA

Ordinanza dirigenziale n. 552 del 13.12.2021. Messa in sicurezza e allargamento di Via Verrino	80
--	----

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila N. 6 del 28.02.2022.	85
---	----

COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila N. 5 del 28.02.2022.	89
---	----

COMUNE DI ROSCIANO

Avviso di deposito atti progettuali. Ripristino e adeguamento impianto sportivo in località Villa Oliveti	93
---	----

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Approvazione definitiva Variante Specifica al vigente P.R.G. per realizzazione progetto di impianto sportivo "PADEL".....	95
---	----

TERNA RETE ITALIA

Decreto N. 239/EL-444/354/2021 del 17.12.2021 del Ministero della Transizione Ecologica.	97
---	----

E-DISTRIBUZIONE

RIF: AUT_2393584. Demolizione vecchia linea in conduttori nudi e ricostruzione linea denominata "Pescasseroli Lotto 4" nel Comune di Pescasseroli.....	109
RIF: AUT_2440096. Costruzione nuovo tratto di linea per miglioramento qualitativo della tensione in via Colombo nel Comune di Tortoreto.....	111

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

CONSIGLIO REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 14.03.2022, N. APL/AIE/11

Aggiornamento annuale dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 25 e seguenti della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 - Approvazione elenco anno 2022.

Repertorio APL/AIE/11 del 14/03/2022

	Consiglio Regionale dell'Abruzzo	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
---	---	--------------------------------

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
Servizio Affari Istituzionali ed Europei

Oggetto: Aggiornamento annuale dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 25 e seguenti della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 – Approvazione elenco anno 2022

PREMESSA

RICHIAMATO l'art.19, comma 1, della L.R. 68/2012, ai sensi del quale “è istituito, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, dello Statuto regionale, il Collegio dei revisori dei conti della Regione Abruzzo, di seguito denominato Collegio, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;

VISTO l'art. 25, comma 2 bis, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, secondo cui “l'elenco è aggiornato annualmente a cura del competente Servizio del Consiglio regionale sulla base delle domande pervenute in conformità all'avviso pubblico che a tal fine è reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio Regionale”;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. APL/AIE/1 del 12 gennaio 2022 con la quale:

- è stato approvato l'Avviso per l'aggiornamento annuale dell'Elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo;
- è stato fissato il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURAT e sul sito Istituzionale del Consiglio regionale, per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco e per la presentazione da parte dei professionisti già presenti nell'elenco della dichiarazione sostitutiva ai fini del mantenimento dell'iscrizione medesima;

RICHIAMATO l'art. 8 dell'Avviso che disciplina gli adempimenti a carico dei Revisori già iscritti nell'Elenco ai fini del mantenimento dell'iscrizione, prevedendo l'onere, a carico degli stessi, della presentazione della dichiarazione sostitutiva comprovante l'acquisizione di almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati all'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo, la dichiarazione sostitutiva della permanenza dei requisiti necessari, di cui all'art. 3, comma 3 lett. a) b) e c), e dell'assenza delle cause di esclusione di cui al successivo art. 4, comma 1, lett. a) b) e c) dell'Avviso;

DATO ATTO che:

- l'Avviso per l'aggiornamento annuale dell'Elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo è stato pubblicato in data 19 gennaio 2022 sul BURAT ordinario n. 3 e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
- allo scadere del termine fissato al 18/02/2022, per la presentazione delle candidature e delle dichiarazioni sostitutive, sono pervenute n. 17 domande di iscrizione e n° 63 dichiarazioni da parte dei soggetti già iscritti ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco;

DATO ATTO che con note prot. 449, 452, 454 del 20/01/2022, il Servizio ha proceduto a trasmettere a tutti i soggetti già iscritti l'Avviso in parola unitamente all'allegato B) recante: *“Dichiarazione per i Revisori già iscritti nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei Conti della regione Abruzzo al fine del mantenimento dell'iscrizione”*;

CONSIDERATO che in data 15/02/2022 la Struttura ha inviato ai professionisti già iscritti nell'elenco che non avevano ancora trasmesso la dichiarazione sopra richiamata, una nota di sollecito rammentando il termine ultimo per adempiere;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 3 del 08/02/2012 recante i *“Criteri per l'inserimento nell'elenco dei Revisori dei conti delle Regioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett e) del D.L. n. 138/2011 sm e i”*;

VERIFICATA la documentazione comprovante l'acquisizione dei crediti formativi e la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento di iscrizione nell'elenco da parte dei revisori già presenti nello stesso;

DATO ATTO che all'esito dell'istruttoria condotta è emerso che:

- n° 15 domande di iscrizioni sono pervenute nei termini e risultate ammissibili in ordine all'indicazione dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione, come specificati nell'Avviso;
- n° 63 dichiarazioni presentate dai soggetti già iscritti ai fini del mantenimento dell'iscrizione sono pervenute nei termini e risultate ammissibili in ordine all'indicazione dei requisiti così come specificati nell'Avviso;
- tra le istanze di nuova iscrizione ricevute, una è pervenuta oltre il termine perentorio del 18/02/2022 ed un'altra non ha dato atto del possesso di uno dei requisiti previsti dalla Deliberazione della Corte dei Conti sopra richiamata, quale quello indicato al punto 4;
- non sono pervenute n° 2 dichiarazioni sostitutive da parte dei revisori già presenti nell'elenco;

CONSIDERATO di non poter procedere all'inserimento nell'Elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo di n° 2 domande di nuova iscrizione pervenute e di non poter mantenere l'iscrizione di n° 2 professionisti già presenti nell'elenco per le ragioni sopra specificate come riportato nell'allegato A recante *“Elenco dei soggetti non iscritti e cancellati”*, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, di procedere all'aggiornamento dell'Elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo per l'anno 2022, procedendo all'inserimento di n° 15 nuove iscrizioni ed alla cancellazione dei nominativi dei revisori che non hanno provveduto all'invio della dichiarazioni sostitutive attestante la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione medesima, come riportato nell'allegato B) *“Elenco aggiornato anno 2022 - Candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo”*, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

SI PROPONE

- di non iscrivere nell'Elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo n° 2 domande di iscrizione e di cancellare l'iscrizione di n° 2 professionisti già presenti nell'elenco per le motivazioni indicate nell'allegato A) recante *“Elenco dei soggetti non iscritti e dei soggetti cancellati”*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, per l'anno 2022, l'Elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo aggiornato anno 2022 mediante l'inserimento di n° 15 nuove iscrizioni e la cancellazione di n° 2 nominativi dei revisori che non hanno provveduto all'invio della dichiarazioni sostitutive attestante la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione medesima, come riportato nell'allegato B) *“Elenco aggiornato anno 2022 - Candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo”*, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

IL DIRIGENTE

a) Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*;

- b) Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale”;
- c) Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
- d) Visto l’art. 14, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che prevede che le regioni istituiscano un Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente;
- e) Visto l’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede che le Regioni diano applicazione a quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011;
- f) Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 3 dell’8 febbraio 2012 recante i criteri per l’inserimento nell’elenco dei Revisori dei conti delle Regioni, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett e) del D.L. n. 138/2011 sm e i;
- g) Visto il D.lgs 31 dicembre 2012 n. 235: “Testo unico delle disposizioni in materia di insindacabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- h) Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- i) Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- j) Vista e condivisa la proposta dell’Ufficio Affari Istituzionali;
- k) Considerato quanto disposto dall’art. 25, comma 2 bis, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, secondo cui “l’elenco è aggiornato annualmente a cura del competente Servizio del Consiglio regionale sulla base delle domande pervenute in conformità all’avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale APL/AIE n. 1 del 12 gennaio 2022;
- l) Preso atto degli esiti dell’istruttoria delle istanze pervenute, come risulta dagli atti d’ufficio;
- m) Dato atto che non risultano, da parte del Responsabile del procedimento e da parte del Dirigente, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei Revisori che hanno presentato l’istanza e la dichiarazione sostitutiva, tali da comportare l’obbligo di astensione prescritto dall’art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i.;
- n) Considerato di non poter procedere all’inserimento nell’Elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo di n° 2 domande di nuova iscrizione pervenute e di non poter mantenere l’iscrizione di n° 2 professionisti già presenti nell’elenco per le ragioni sopra specificate come riportato nell’allegato A recante “Elenco dei soggetti non iscritti e cancellati”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- o) Ritenuto pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, di procedere all’aggiornamento dell’Elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo per l’anno 2022, procedendo all’inserimento di n° 15 nuove iscrizioni ed alla cancellazione dei nominativi dei revisori che non hanno provveduto all’invio della dichiarazioni sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione medesima, come riportato nell’allegato B) “Elenco aggiornato anno 2022 - Candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

- 1 di non iscrivere nell’Elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo n° 2 domande di iscrizione e di cancellare l’iscrizione di n° 2 professionisti già

- presenti nell'elenco per le motivazioni indicate nell'allegato A) recante "Elenco dei soggetti non iscritti e dei soggetti cancellati", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di approvare, per l'anno 2022, l'Elenco dei Candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo aggiornamento anno 2022, mediante l'inserimento di n° 15 nuove iscrizioni e la cancellazione di n° 2 nominativi dei revisori che non hanno provveduto all'invio della dichiarazioni sostitutive attestante la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione medesima, come riportato nell'allegato B) "Elenco aggiornato anno 2022 - Candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo", parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 - 3 di incaricare il Responsabile dell'Ufficio di procedere alla pubblicazione dell'Elenco aggiornato anno 2022 dei candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione Abruzzo sul B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente del Consiglio regionale e nella sezione dedicata al Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 4 di incaricare il Responsabile dell'Ufficio di comunicare ai nominativi di cui all'allegato A) le motivazioni della mancata iscrizione e della cancellazione dall'Elenco, mediante posta elettronica certificata;
 - 5 di dare atto che si procederà, in conformità al disposto di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000 su tutte le dichiarazioni pervenute in seguito all'aggiornamento;
 - 6 di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Elenco visti:

ANNALISA IANNI

Elenco allegati:

Nome allegato	Hash allegato
elenco A) Elenco non iscritti e cancellati dall'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore	6ed76124402f60208a2a8c12fa376d1163edd3ec
allegato B) nuove iscrizioni 2022 elenco revisori dei conti regione abruzzo	a95264ad6853b7fe1a67faf3c54c3eb0080bce14

IL DIRIGENTE
ANNALISA IANNI

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

Segue allegato

Allegato A) Elenco non iscritti e cancellati dall'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo

Cognome	Nome	Motivazione relativa alla mancata iscrizione nell' Elenco dei revisori dei conti della Regione Abruzzo	Art. di riferimento dell'avviso
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Domanda spedita oltre il termine perentorio previsto dall'avviso e con modalità difformi rispetto a quanto previsto nell'avviso (raccomandata a/r invece che con PEC)	art. 7, comma 1
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Non ha maturato l'esperienza quinquennale in quanto gli incarichi sono stati svolti in due comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, così come risulta dai dati ISTAT.Inoltre nella domanda indica solo l'anno di inizio e fine degli incarichi ma non specifica il mese e il giorno di inizio e fine degli incarichi.	Art. 3, comma 1, lett. c)
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Non ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di cui allegato B) dell'Avviso	Art. 8, comma 5
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Non ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di cui allegato B) dell'Avviso	Art. 8, comma 5

Allegato B) Aggiornamento 2022 Elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo

COGNOME	NOME
ANGELETTI	ALESSANDRA
AULENTA	MARIO
BARTOLINI	PASQUALE
BASSI	RICCARDO
BIZZARRI	ANTONIO
BORASCHI	PIETRO
BROGI	MASSIMILIANO
BUCCI	MAURIZIO
CALLEGARO	ACHILLE
CARNEVALE	GIOVANNI
CASTELLI	GIUSEPPE CLAUDIO
CIRILLI	ANDREA
COLASANTI	CARMELINA
COPERSINO	TOMMASO
CORPETTI	ELSA
CURCIO	EDOARDO
CUTRACCI	ROBERTO
D'AMICODATRI	VALERIO
DE CHIRICO	MICHELE
DE ROSA	ANNAMARIA CRISTINA
DEL VECCHIO	MARIO
DELL'ELCE	ENRICO
DELL'OLIO	VALERIO
DI DOMENICO	ENZA
DI EUGENIO	DARIO
DI FRANCESCO	ANGIOLINO
DI GIAMPIETRO	FABRIZIO
DI MARIA	VITO
DI SABATINO MARTINA	ALFONSO
FERRI	MAURIZIO
FIOCCO	ELENA
GALANTE	ELEONORA
GHIRARDINI	GIANNI
GIAGNOLI	OTTAVIANA
IMMORMINO	FABRIZIO
LEONE	MICHELINA
LOMBARDI	ANTONIO
LONGHI	EZIO
LUBELLO	CARLO LUIGI
LUCCITTI	DOMENICO
MANCINI	FIORAVANTE
MANGANO	GIUSEPPE
MARCONE	FRANCESCO
MARINO	MARCO
MAROTTA	NICOLA
MATTUCCI	GIOVANNI
MAZZULLA	LUIGI
MONFORTE	VINCENZO
NESTORE	GIUSEPPE MARCO

Allegato B) Aggiornamento 2022 Elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo

NICITA	ROCCO
NINNI	GIUSEPPE
OCCHICONE	GIUSEPPE
ORSINI	ROBERTO
PAOLONI	SIMONE
PERRINI	LUIGI
PICCARRETA	SAVERIO
PROVENZANO	GIOVANNI BATTISTA
RAPINO	ETTORE
ROMANAZZI	SALVATORE
ROMANO	LUCIA
ROSSI	MARCO
RUGGIERI	ANDREA
RUTIGLIANO	VINCENZO
SALANI	PAOLO
SANDRONI	STEFANO
SCHIRIZZI	ORONZO ANTONIO
SEVERINI	ENRICO
SPOSETTI	NICOLA
TOLLER	TANIA
TREGLIA	GIORGIO
TUDISCO	ALBERTO
VALENTINI	ILARIA
VALVANO	LUISA
VELLUTO	MIRCO
VENTURINI	ELISA
VERINI	EMANUELE
VERINI	LUCA
ZEPPA	GRAZIA
ZIRUOLO	ANDREA

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 29.12.2021, N. 922

Erogatori privati accreditati per la rete di specialistica ambulatoriale accreditata stabilimenti fkt, studi di radiologia, case di cura, studi medici branche a visita: Approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n.153/2021 –OPGR n. 105/2020 -DGR n.298/2021.

DGR n. 922 del 29.12.2021

OGGETTO: EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI PER LA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE ACCREDITATA STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI BRANCHE A VISITA: APPROVAZIONE TETTI MASSIMI DI SPESA E ADEMPIMENTI DGR N.153/2021 –OPGR N. 105/2020 -DGR N.298/2021.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **29 Dicembre 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente

**GIUNTA REGIONALE****DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE****OGGETTO**

EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI PER LA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE ACCREDITATA STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI BRANCHE A VISITA: APPROVAZIONE TETTI MASSIMI DI SPESA E ADEMPIMENTI DGR N.153/2021 –OPGR N. 105/2020 -DGR N.298/2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.644 del 20.10.2016 (*Preso d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale*) ed in particolare il punto 2 del deliberato, in cui si stabilisce che dalla data di cessazione del mandato commissariale la Regione Abruzzo rientri nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

VISTA la determina DPF n. 4 del 31.01.2020 recante "Istituzione tavolo di lavoro Regione/Aziende Sanitarie Locali/ASR Abruzzo per la definizione della disciplina contrattuale afferente l'acquisto di prestazioni da privato accreditato";

RICHIAMATA la DGR n. 153 del 16.03.2021 recante "*Contrattazione 2020 e 2021: definizione Linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate. Emergenza Covid*", con la quale è stato approvato lo schema negoziale per l'acquisto di prestazioni ospedaliere e dell'area territoriale da privato accreditato, all'esito delle attività di interlocuzione con le Aziende sanitarie, con gli operatori sanitari privati accreditati, contrattualizzati nel 2019, e con il citato tavolo tecnico;

CONSIDERATO che con nota prot.n. RA/0503893/21 del 11/11/2021, in ossequio a quanto stabilito con DGR n. 510 del 4.8.2021 recante: "*Erogatori privati accreditati per l'assistenza ospedaliera e la specialistica ambulatoriale - provvedimenti in attuazione della DGR n.153/2021 e della DGR n.299/2021 –modifica DGR n. 685 /2020*" si è provveduto a trasmettere, anche a tutte le strutture accreditate definitivamente in base al bando di cui alla DCA 41/2016 eroganti prestazioni di ambulatorio di riabilitazione FKT (Stabilimento FKT) e diagnostica per immagini - ma ad oggi non contrattualizzate - per la presentazione delle relative osservazioni, lo schema negoziale approvato con DGR 153/2021;

VISTO che, come riportato nella succitata nota, il citato provvedimento giuntale ha sì disposto la trasmissione del suddetto schema anche a tutte le strutture accreditate definitivamente ma ad oggi non contrattualizzate, precisando, tuttavia, che ciò non costituisce ad alcun titolo rinuncia ai contenziosi in essere o alle posizioni già rappresentate dall'Ente, né tanto meno diritto per le predette strutture ad essere contrattualizzate;

ATTESO pertanto, per espressa disposizione del surrichiamato provvedimento regionale, che la procedura complessa di negoziazione con le strutture private si conclude con l'individuazione, in successivo atto, dei tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie ospedaliere e dell'area territoriale;

PRECISATO che i tetti di spesa sono connessi ai provvedimenti della fase emergenziale pandemica e alle risorse economico finanziarie disponibili, a garanzia dell'invarianza della spesa;

PRESO ATTO che con le note, a firma del Presidente della Giunta Regionale pro tempore sono stati assegnati alle strutture private accreditate, contrattualizzate nel 2019, i tetti di spesa provvisori, sostenibili nel 2020 (nota prot. n. RA/0040357/20) e nel 2021 (nota prot. n. 0071090/21);

CONSIDERATO che gli indirizzi espressi nelle note succitate trovano conferma nell'atto di programmazione regionale del triennio 2019-2021, al vaglio dei Ministeri Affiancanti, e si pongono in continuità con la contrattazione 2019 e i relativi tetti di spesa;

RILEVATO che la definizione del limite massimo complessivo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo per la copertura di contratti per l'acquisto di prestazioni da privato per la rete di specialistica ambulatoriale accreditata per le categorie : stabilimenti fkt, studi di radiologia, case di cura, studi medici branche a visita; - il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto - deve risultare conforme agli atti di programmazione regionale, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario;

PRESO ATTO della necessità di concludere al più presto le procedure negoziali che coprono l'arco temporale biennale 2020/2021;

RITENUTO di confermare, per le strutture private accreditate per le prestazioni di cui al presente atto, i contenuti della DGR 153/21;

VISTA l'OPGR n. 105/2020 recante *“Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 -Disposizioni conseguenti al regime di sospensione delle prestazioni di cui all'OPGR n. 3/2020 e seguenti. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica –D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 –art. 9 “Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati” e OPGR n. 90/2020 –Determinazioni”*;

RICHIAMATA la Deliberazione G.R. n. 298/2021 con la quale sono stati definiti gli indirizzi applicativi delle disposizioni di cui all'OPGR n. 105/2020;

CONFERMATO quanto stabilito nei succitati atti e, relativamente alla DGR n. 298/2021, in particolare che - *“in attuazione delle disposizioni predette, sono stati riconosciuti alle strutture ammesse alla contrattazione i costi fissi, elencati nell'Allegato 1 della DGR n. 298/2021, qualora sostenuti e/o iscritti in bilancio, non altrimenti recuperati o già ristorati”*;

- *“le istanze da presentarsi entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto nella sezione denominata “Atti della Regione” del sito istituzionale della Regione Abruzzo redatte su schema libero, devono comprendere apposito documento contabile nel quale siano riportate le categorie di costi conteggiati nella richiesta di rimborso”*;

- *“l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii, le dichiarazioni di non aver usufruito di altre misure di sostegno, con riferimento alle medesime categorie per le quali viene richiesto il ristoro, ai sensi dell'OPGR n. 105/2020 e disposizioni ad esso correlate”*;

PRECISATO che il riconoscimento degli importi rendicontati relativi al periodo di sospensione dell'attività ordinaria per gli erogatori interessati deve tenere conto di quanto riportato ai punti 4. -5. e 6. della DGR n. 298/2021;

PRESO ATTO che con DGR n.450/2019 del 29 luglio 2019 :

- venivano confermati , per il 2019, i tetti di spesa e l'elenco delle strutture già previsti dalla DGR n. 278 del 27.04.2018, salvo eventuali aggiornamenti, rimandando a successivi approfondimenti gli aspetti relativi alla riorganizzazione dei servizi di medicina di laboratorio e gli altri aspetti ritenuti eventualmente rilevanti, per il

miglioramento e la possibile integrazione delle disposizioni vigenti in materia contenute rispettivamente nel provvedimento – DCA n. 11/2011 e s.m.i. e nella L.R.n.32/2007 e s.m.i..

- veniva altresì stabilito che la sottoscrizione degli accordi negoziali, relativi all'annualità 2019, sarebbe avvenuta per le strutture individuate, solo previa verifica sulla persistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti nazionali e regionali in materia di autorizzazione e accreditamento;

VISTO il verbale del tavolo di monitoraggio del 15.11.2018 nella parte in cui i Ministeri affiancanti, dopo avere valutato positivamente gli approfondimenti condotti da parte della Regione, richiamando l'art 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, invitano la stessa, per il futuro, a presidiare maggiormente le proprie aziende sulla tematica delle note di credito da ricevere dalle strutture private per l'acquisto di prestazioni, in merito a quanto sottoscritto nei contratti e alle relative procedure e sanzioni in caso di inadempienza;

PRESO ATTO della giurisprudenza in materia di extrabudget secondo la quale *“Le prestazioni rese oltre il tetto di spesa non sarebbero vantaggiose per l'amministrazione intesa come servizio sanitario nazionale, perché il superamento del tetto verrebbe a ledere il bene primario delle risorse pubbliche, impedendo alla pubblica amministrazione di accettare e remunerare tali prestazioni, che ex lege sarebbero pertanto inutiliter date, a prescindere da ogni posteriore valutazione soggettiva della pubblica amministrazione”* (Corte di Cassazione ordinanza 24 aprile 2019, n. 11209);

STABILITO l'obbligo dei Direttori Generali di provvedere a monitorare le attività finalizzate ad ottenere le note credito pendenti nella prospettiva di svincolare al più presto le risorse attualmente destinate a copertura del rischio e a rendicontare con cadenza periodica al Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR -DPF012 circa lo stato di avanzamento delle predette procedure attivate nei confronti dei privati al fine di permettere alla Regione di relazionare ai Ministeri affiancanti;

ATTESO che a tal proposito nell'allegato 1 alla DGR n. 751 del 27/11/2020 Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2021-2023 tra gli obiettivi generali è presente l'Obiettivo: Gestione Note credito da ricevere da privati accreditati;

PRECISATO che l'adempimento dei predetti obblighi costituisce anche oggetto di valutazione dell'attività dei Direttori Generali in sede di verifica dei risultati;

RITENUTO di demandare alle Aziende sanitarie territorialmente competenti le verifiche preventive circa l'insussistenza dell'obbligo di emissione, da parte delle strutture, di note di credito per extrabudget 2019 e l'assenza di ogni altro impedimento verificabile dall'Azienda;

STABILITO che pertanto la firma del contratto a cura del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria territorialmente competente attesterà la conclusione con esito positivo delle predette verifiche;

RIBADITO che, ai sensi dell'art.8 quater, comma 8, del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii, le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale e in ogni caso sempre nei limiti dei tetti di spesa programmati;

RITENUTO, in ossequio alle indicazioni del Tavolo di monitoraggio, che i Direttori Generali potranno sottoscrivere all'esito delle verifiche di competenza circa eventuali obblighi di emissione di nota di credito per extrabudget 2019 e a ogni altra verifica e adempimento di competenza, condizioni alla perfezionamento del contratto 2020-2021 nei confronti delle strutture interessate;

ATTESO che nei confronti degli erogatori privati che non pervengano alla sottoscrizione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. 3 aprile 2013 n.55 recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTE le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in particolare il Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244);

VISTA la DGR n. 124 del 04/03/2020 Adozione documento "Disposizioni per le Aziende Sanitarie regionali per la fatturazione e trasmissione relativi documenti contabili da parte delle strutture private accreditate, per le prestazioni di cui all'ex art. 8 -quinquies D.Lgs. 502/92;

RIBADITO che la Regione Abruzzo, in quanto in Piano di Rientro, dispone di risorse destinate al solo finanziamento di eventuali prestazioni oltre il budget, che sono considerate in ogni caso inesigibili;

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre);

VISTO lo schema di contratto, approvato con DGR 153/2021, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e i Rappresentanti legali delle strutture in parola, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera rese nell'anno 2020-2021;

PRECISATO che eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle Aziende sanitarie con gli erogatori privati non trovano copertura nel presente atto;

RICHIAMATO l'art.7, comma 4, lett. c) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche ed integrazioni) che prevede la revoca dell'accREDITAMENTO nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

RILEVATO che l'art.7, comma 4, lett. d) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e successive modifiche ed integrazioni) prevede la revoca dell'accREDITAMENTO nel caso di inadempimento grave degli obblighi contrattuali;

PRECISATO che la reiterata mancata emissione della nota di credito costituisce inadempimento grave del contratto e comporta pertanto l'avvio della procedura per la revoca dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'art 7 comma 4 LR 32/2007 ss.mm.ii. come meglio dettagliato nello schema di contratto;

ATTESO che nei confronti degli erogatori privati che non provvederanno a sottoscrivere il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO che con DGR n. 501 del 10.08.2020 recante "*Voltura accreditamento provvisorio a seguito di cessione di ramo di azienda della società Villa Romina s.r.l. a favore della società Centro Fisiomedico Chirurgico s.r.l.s. per prestazioni di Ambulatori di riabilitazione (Stabilimento di Fisiocinesiterapia) in Paglieta (CH)*", è stata disposta la voltura alla Società denominata Centro Fisiomedico – Chirurgico s.r.l.s., dell'accREDITAMENTO predefinitivo, già in capo alla Società S.r.l. Villa Romina;

CONSIDERATO che, stante l'avvenuta cessione di ramo di azienda della società Società S.r.l. Villa Romina in favore della società Centro Fisiomedico Chirurgico s.r.l.s., la DGR n. DGR n. 501 del 10.08.2020 ha ritenuto che la cessionaria sia subentrata, nell'attività della cedente ed è pertanto titolare di accREDITAMENTO predefinitivo per le medesime prestazioni già in capo alla cedente;

PRECISATO a tale riguardo che, con la cessione del ramo d'azienda e la richiesta da parte del soggetto titolare di accreditamento di volturazione dello stesso in favore di altra struttura sanitaria, una volta accertato il permanere dei medesimi requisiti soggettivi ed il conseguimento degli standard richiesti per il sorgere dell'atto concessorio, il soggetto subentrante non risulta terzo rispetto al rapporto istaurato con l'atto di accreditamento e questo passa nella titolarità del soggetto cessionario (TAR Palermo sez. III n. 954 del 12.04.2016 - Corte d'Appello Catania Sez. I n. 338 del 10.03.2014 - TAR Puglia, Bari, n. 3246 del 17.02.2009 - Consiglio di Stato Sez. IV n. 6693 del 9.12.2002);

VALUTATO, pertanto, di poter ammettere la società Centro Fisiomedico Chirurgico s.r.l.s a sottoscrivere il contratto, per il biennio 2020-2021, avuto riguardo al tetto di spesa indicato nei previgenti provvedimenti e riferito alla cedente Società S.r.l. Villa Romina, rinviando a successivi approfondimenti la verifica dell'effettivo esercizio delle attività pregresse nelle more del perfezionamento della procedura di accreditamento da parte della struttura subentrante;

ATTESO che dalle risultanze del processo di verifica dei requisiti di accreditamento si è evidenziata la necessità di effettuare una mappatura aggiornata della rete laboratoristica (laboratori analisi autorizzati ed accreditati e consorzi) che dia contezza della situazione riguardante lo stato delle autorizzazioni ed accreditamenti - anche in relazione alle linee guida approvate con DCA 11/2011 e s.m.i. - e consenta di concludere i procedimenti di contrattualizzazione, è stato deciso di istituire un apposito Gruppo di Lavoro con determina DPF n. 16 del 5/08/2020, di recente ricostituito con determina n. DPF n. 19 del 07/10/2021, a causa del venir meno dei precedenti componenti ;

STABILITO pertanto di rinviare la contrattazione dei Laboratori di analisi accreditati ad un successivo provvedimento atteso che le attività sopra descritte risultano attualmente in corso da parte del suddetto gruppo di lavoro;

RITENUTO di definire il valore di spesa massimo sostenibile per l'acquisto di prestazioni dagli erogatori privati accreditati per la rete di specialistica ambulatoriale accreditata relativa a stabilimenti fkt, studi di radiologia, case di cura, studi medici e branche a visita, come disposto dall'art 8 quinquies d.lgs. 502/92 ss.mm.ii., secondo la ripartizione riportata nella tabella allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub. Allegato 1;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di somma urgenza stante la necessità di addvenire in tempi rapidi non più procrastinabili alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi;

PRECISATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO, altresì, che il Direttore, in considerazione della vacanza della funzione dirigenziale nel Servizio proponente e sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

**per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate**

1. di dare atto che gli erogatori privati di prestazioni di specialistica ambulatoriale per le tipologie Stabilimenti Fkt, Studi di Radiologia, Case di Cura, Studi Medici Branche a visita con i quali si procede alla negoziazione 2020-2021 sono quelli di cui all' Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di rinviare la contrattazione dei Laboratori di analisi accreditati ad un successivo provvedimento da adottarsi a conclusione delle verifiche affidate al Gruppo di Lavoro istituito con determina DPF n. 19 del 07/10/2021, atteso che occorre procedere alla verifica della permanenza dei relativi requisiti di accreditamento, anche in relazione alle linee guida approvate con DCA 11/2011 e s.m.i., per la cui definizione non è possibile al momento ricomprendere le suddette strutture nella contrattazione con gli erogatori privati accreditati di cui al presente provvedimento;

3. di confermare per le strutture private accreditate su indicate i contenuti della DGR 153/21, che definisce la procedura di contrattazione 2020 -2021 ed approva lo schema negoziale, essendo stata esaurita per le stesse la fase di interlocuzione sul testo contrattuale;

4. di definire ed approvare il valore di spesa massimo sostenibile per l'acquisto di prestazioni dagli erogatori privati accreditati per le tipologie: Stabilimenti Fkt, Studi di Radiologia, Case di Cura, Studi Medici Branche a visita, come disposto dall'art 8 quinquies D.Lgs. 502/92 ss.mm.ii., secondo la ripartizione riportata nella tabella - Allegato 1, confermando per il 2020 e il 2021 i tetti provvisori citati in premessa, che trovano corrispondenza nelle note programmatiche dei tetti di spesa provvisori, sostenibili nel 2020 (nota prot. n. RA/0040357/20) e nel 2021 (nota prot. n. 0071090/21);

5. di stabilire che il limite massimo complessivo di spesa, messo a disposizione dalla Regione Abruzzo per la copertura di contratti per l'acquisto delle prestazioni in argomento - il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto -, deve risultare conforme a quello definito negli atti di programmazione regionale, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario;

6. di confermare le disposizioni di cui all'OPGR n. 105/2021 e alla DGR n. 298/2021 di attuazione, specificando per quest'ultima in particolare che:

- "in attuazione delle disposizioni predette, sono stati riconosciuti alle strutture ammesse alla contrattazione i costi fissi, elencati nell'Allegato 1 della DGR n. 298/2021, qualora sostenuti e/o iscritti in bilancio, non altrimenti recuperati o già ristorati";

- "le istanze da presentarsi entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto nella sezione denominata "Atti della Regione" del sito istituzionale della Regione Abruzzo redatte su schema libero, devono comprendere apposito documento contabile nel quale siano riportate le categorie di costi conteggiati nella richiesta di rimborso";

- "l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., le dichiarazioni di non aver usufruito di altre misure di sostegno, con riferimento alle medesime categorie per le quali viene richiesto il ristoro, ai sensi dell'OPGR n. 105/2020 e disposizioni ad esso correlate";

7. di precisare che il riconoscimento degli importi rendicontati relativi al periodo di sospensione dell'attività ordinaria per gli erogatori interessati deve tenere conto di quanto riportato ai punti 4. -5. e 6. della DGR n. 298/2021;

8. di demandare alle Azienda sanitarie territorialmente competenti le verifiche preventive circa l'insussistenza dell'obbligo di emissione, da parte delle strutture, di note di credito per extrabudget 2019 e l'assenza di ogni altro impedimento verificabile dall'Azienda;

9. di precisare che i tetti stabiliti per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile, messo a disposizione dalla Regione per la copertura di contratti ex art 8 quinquies e ss DLgs 502/92 ss.mm.ii. con gli erogatori privati, e il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto, puntualizzando che eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle Aziende sanitarie con gli erogatori privati non trovano copertura nel presente atto;

10. di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati che non sottoscrivono il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

11. di dare atto altresì che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

12. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, come previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità e alle strutture private accreditate -a mezzo posta elettronica certificata –come in elenco all'Allegato 1 del presente provvedimento;

13. di disporre altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione Atti della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: SANITÀ -DPF

SERVIZIO: ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI –DPF018

UFFICIO: CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE

L'Estensore

Dr.ssa Emanuela Cortese

(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr.ssa Emanuela Cortese

(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

vacante

(firma)

Il Direttore Regionale
Dr. Claudio D'Amario

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta
Dr.ssa Nicoletta Veri

(f.to digitalmente)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

Segue allegato

Allegato 1

EROGATORI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE
Tali di spesa annualità 2020 - 2021 medicina specialistica

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
IR S.p.a.	ASE OPERA S. MARIA DELLA DACE	BLEUS S.p.A.	CEN.FES. S.p.A. Centro Fisioclinico Integrato Aquilano	Centro Fisioclinico Chiaravalle S.r.l.	Centro Oculistico S. ANTONIA S.r.l.	COLAROSI ROBERTO & C. S.p.A.	COPANI S.p.A.	PASCENZO dr. Ugo	DE LUCA dr. FABIO	DE LUCA dr. FABIO	LORENZO S.p.A.	Perovica Religiosa SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	Dr. TORINO SCIUBA S.p.A.	Dr. ANTONIO GIANNINI & C. S.p.A.	Dr. VIZIA MARIA & C. S.p.A.	FISOTER S.p.A.	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO Ombra	Società ALTEIA SRL	IDP - Istituto Diagnostico Italiano Madonna del Ponte S.r.l.	INI S.p.A. - Cda INI - Divisione CANSIRO	LIPECARE SRL	MEDICAL MARISCANO S.r.l.	NINICUCCI dr. Renato	ORLANDI dr. Andrea	PIETRALBA S.r.l.	RADIOMANT S.R.L.	REGINA MARQUERITA di Lauri dr. Giovanni S.p.A.	SALUS S.p.A.	SAN GIUSEPPE S.p.A.	SAN RAFFAELE S.p.A. - GIG VILLA VINI	FRANZOSO	SYNTHIGO S.r.l.	VILLA SIBERNA S.p.A.	VILLA SIBERNA S.p.A.	VILLA SIBERNA S.p.A.				
Peccora	Peccora	Peccora	L'Aquila	Peccora	Peccora	Peccora	Peccora	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti	Chieti			
PE	AQ	PE	AQ	CH	CH	PE	PE	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH			
3	1	3	1	2	2	3	3	2	1	2	1	3	1	3	3	2	1	2	1	3	3	1	3	3	1	2	3	1	2	3	3	2	3	3	3				
79.011	1.522.426	189.373	176.290	168.975	129.177	109.171	135.987	20.686	308.825	52.637	1.962.606	141.131	63.323	176.290	218.182	403.623	141.931	112.770	1.293.624	532.716	379.939	133.099	22.786	22.514	63.363	1.172.911	12.652	72.339	112.961	277.299	170.866	240.412	183.721	416.510	3.661.622	3.106.444	2.102.671	1.706.243	21.141.022
Radiologia	Chirurgia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia	Radiologia
79.011	1.522.426	189.373	176.290	168.975	129.177	109.171	135.987	20.686	308.825	52.637	1.962.606	141.131	63.323	176.290	218.182	403.623	141.931	112.770	1.293.624	532.716	379.939	133.099	22.786	22.514	63.363	1.172.911	12.652	72.339	112.961	277.299	170.866	240.412	183.721	416.510	3.661.622	3.106.444	2.102.671	1.706.243	21.141.022

DELIBERAZIONE 22.02.2022, N. 90/C

Approvazione del Disegno di Legge Regionale “Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A.”

DGR n. 90/C del 22.02.2022

OGGETTO: *Approvazione del Disegno di Legge Regionale “Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A.”*

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003

Riunione di Giunta del **22 Febbraio 2022**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Assente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)*Firmato digitalmente*



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione del Disegno di Legge Regionale “Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A.”

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 22/12/2020 avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche - art. 20 – D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. Partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019”;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale proposto dalla Giunta con la DGR n. 361/C del 30/06/2020, come aggiornato dalla DGR n. 705/C del 17/11/2020 ed approvato dal Consiglio Regionale d’Abruzzo nella seduta del 21/12/2020;
- la Delibera n. 311/2021/PARI del 10/09/2021 della Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti;
- la DGR n. 228 del 28/04/2020 avente ad oggetto: “Fusione per incorporazione semplificata ex art. 2505 del codice civile di Fi.R.A. S.p.A. unipersonale e Abruzzo Sviluppo S.p.A. Indirizzi Operativi”;
- la DGR n. 255 del 31/03/2015 avente ad oggetto: “Avvio del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla regione Abruzzo, comprensivo del Piano operativo ex art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)”;

CONSIDERATO che l’art. 20 del citato D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette ed indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che con la richiamata DGR n. 833/2020 la Giunta Regionale ha approvato il piano di razionalizzazione periodico delle partecipazioni pubbliche, prevedendo – in particolare - quali azioni di razionalizzazione (paragrafo 05 dell’Elenco Generale) il contenimento dei costi per la società Fi.R.A S.p.A. e la fusione per la società Abruzzo Sviluppo S.p.A.;

RILEVATO che il richiamato Documento di Economia e Finanza Regionale 2021/2023, al paragrafo 8.1.7.2 “Piano di razionalizzazione delle società” ha segnalato che con la DGR n. 228/2020 è stato avviato il progetto di fusione per incorporazione delle società *in-house* Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A.;

TENUTO CONTO che la sezione regionale per l’Abruzzo della Corte dei Conti nella delibera n. 311/2021, ai fini del giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2020, ha approvato, tra l’altro, l’analisi finanziaria delle società partecipate e degli entri strumentali della Regione Abruzzo nella quale ha espressamente evidenziato come “[...] certamente

positivo ove venga rispettato il timing previsto e i prospettati risparmi di spese di struttura - il percorso di accorpamento delle società F.I.R.A e Abruzzo Sviluppo [...], ed ha criticato come “[...] non è apparsa ancora evidente una progettualità sistematica dell’architettura del complesso universo di organismi partecipati, che permetta di cogliere le ragioni che giustificano il mantenimento di determinate partecipazioni e l’effettiva capacità di altri di perseguire le politiche regionali delegate [...]”;

CONSIDERATO che il 25 giugno 2021 i Consigli di Amministrazione delle due società interessate hanno approvato il progetto di fusione come previsto dalla fase preliminare nella DGR n. 228/2020;

CONSIDERATO, inoltre, che il 29 giugno 2021 le Assemblee Straordinarie delle due società hanno provveduto ad approvare il progetto di fusione, unitamente alla proposta di statuto societario così come stabilito nella fase deliberativa della DGR n. 228/2020;

RILEVATO che la DGR n. 228/2020 ha approvato gli indirizzi operativi per l’attuazione del progetto di fusione per incorporazione delle società *in-house* Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. nell’ambito dei quali ha espressamente previsto al punto 6 la Fase Legislativa, finalizzata alla “*predisposizione ed approvazione di un apposito atto di legge che, a seguito delle deliberazioni delle assemblee straordinarie delle due società, sancisca la nascita del nuovo organismo societario a seguito del progetto di fusione*”;

VALUTATO che tale atto legislativo debba porsi la finalità di dare seguito alle previsioni di cui alla DGR n. 228/2020 apportando alle disposizioni normative vigenti le modifiche necessarie a renderle compatibili con la proposta di statuto elaborata ed approvata, unitamente al progetto di fusione, dalla Regione Abruzzo, in qualità di socio unico delle due società *in-house* interessate, al fine di avviare il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Abruzzo, dando un primo riscontro immediato ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti del giudizio di parifica succitato;

RITENUTO di dover attuare la Fase Legislativa prevista dalla DGR n. 228/2020 predisponendo la presente proposta di atto legislativo che consenta sia di adeguare la normativa vigente allo statuto che dovrà essere approvato dall’Assemblea Straordinaria per sancire la nascita del nuovo organismo; sia di far in modo che la società Fi.R.A. S.p.A. diventi effettivamente un ente strumentale della Regione nell’attuazione della programmazione comunitaria FESR ed FSE, indicandola come soggetto incaricato per legge di svolgere attività di assistenza alle strutture regionali nella varie fasi di implementazione dei programmi di intervento, dando in tal modo riscontro ai rilievi evidenziati dalla Corte dei Conti (sentenza n. 177/2019; ordinanza n. 49/2020), la quale ha rilevato che “[...] la mancata individuazione di Fi.R.A. nell’ambito del rapporto *in house providing* quale affidataria di ulteriori commesse, rischiano di compromettere l’equilibrio patrimoniale ed economico-finanziario della Società [...]”;

RITENUTO, pertanto, di dover predisporre il Disegno di Legge Regionale avente ad oggetto: “*Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A.*” allegato al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale (**Allegato A**) unitamente alla Relazione di accompagnamento al DDLR (**Allegato B**);

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, come ampiamente riportato nella richiamata DGR n. 228/2020 il cui Allegato A “*Relazione sul progetto di fusione per incorporazione*” cita espressamente:

“[...] Essendo entrambe le società di proprietà della Regione Abruzzo, risulterebbe priva di significato l’assegnazione di azioni o quote prevista nel procedimento ordinario di fusione, in quanto si tratterebbe di determinare un tasso di cambio in un operazione nella quale la Regione comparirebbe - al momento stesso - come soggetto attivo e passivo.

Pertanto al progetto di fusione de quo non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, e di conseguenza può essere posto in essere senza dare luogo a:

- *definizione il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro;*

- *definizione le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante*”;

DATO ATTO che la neutralità finanziaria dell'operazione di fusione è attestata, quindi, tanto da quanto espressamente già previsto nella DGR n. 228/2020 che ha sancito gli indirizzi operativi per il processo di fusione, stabilendo che esso avvenga senza alcuna definizione di cambio di azioni, né dell'eventuale conguaglio, essendo la Regione Abruzzo titolare della totalità delle azioni delle società interessate; quanto dall'Allegato G al presente provvedimento;

DATO ATTO dopo puntuale istruttoria da parte della struttura proponente, che il Dirigente del Servizio Impresa e Finanza ed il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo attestano con le firme in calce al provvedimento:

- l'assenza di dati da omettere sia sul presente provvedimento, sia sugli allegati in parte integrante e sostanziale, ai fini della pubblicazione del provvedimento;
- la regolarità tecnica ed amministrativa, nonché la legittimità della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 23 e 24 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

SU PROPOSTA dell'Assessore preposto Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato), Turismo e Beni e Attività Culturali e di Spettacolo;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di **approvare** il Disegno di Legge Regionale avente ad oggetto: *“Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A.”* il cui testo è composto da n. 11 articoli è allegato al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale (**Allegato A**) unitamente alla Relazione di accompagnamento al DDLR (**Allegato B**);
- di **proporre** al Consiglio Regionale il progetto di Legge Regionale sopracitato;
- di **dare atto** che la presente deliberazione non presenta oneri a carico del bilancio regionale;
- di **trasmettere** il presente atto al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza.
- di **pubblicare** la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Regione Abruzzo e sul BURAT.

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO – DPH
SERVIZIO: IMPRESA E FINANZA – DPH007
UFFICIO: ACCESSO AL CREDITO E FINANZIARI

L'Estensore
Dott. Massimiliano Anzellotti

(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Massimiliano Anzellotti

(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Ing. Nicola Commito

(firmato digitalmente)

Il Direttore Regionale
Avv. Germano De Sanctis

(firmato digitalmente)

Il Componente la Giunta
Daniele D'Amario

(firmato digitalmente)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

Segue allegato

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE REGIONALE****“Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A.”****Articolo 1****(Finalità ed ambito di applicazione)**

1. La Regione nel rispetto dei limiti posti dall’art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) per il mantenimento di partecipazioni in società pubbliche e ai fini del processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni nelle società *in house*, disciplina con la presente legge:
 - a) alcuni aspetti generali inerenti la definizione degli indirizzi strategici, la razionalizzazione dei costi nonché l’individuazione di criteri per l’esercizio del c.d. controllo analogo per le proprie società *in house*;
 - b) le modifiche di legge necessarie alla conclusione del processo di fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.A.
2. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge in materia di partecipazioni pubbliche della Regione resta ferma la disciplina generale contenuta nel decreto legislativo n. 175/2016.

Art. 2**(Indirizzi strategici per le società *in house*)**

1. In sede di approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), e in coerenza con il medesimo periodo di programmazione, la Regione definisce nel quadro dei contenuti previsti dall’allegato 4.1 del D. Lgs 118/2001 gli indirizzi strategici per le attività delle proprie società *in house* tenendo conto dei generali principi di equilibrio di bilancio e dell’esigenza di una maggiore e costante razionalizzazione dei costi.
2. Nell’ambito del quadro finanziario delle risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria contenuto nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) sono individuate, fra l’altro, le risorse finanziarie necessarie alle attività delle società *in house* della Regione.
3. Gli indirizzi strategici per le società *in house* di cui al comma 1 sono aggiornati in occasione dell’approvazione da parte della Giunta regionale della nota di aggiornamento al DEFER.

4. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente per ognuna delle proprie società *in house*, mediante gli strumenti definiti con per il controllo analogo, esercita la vigilanza sull'attuazione degli indirizzi strategici di cui al comma 1, nonché il controllo sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 2.

Art. 3
(Criteri ulteriori per l'esercizio del controllo analogo sulle società in house)

1. La Regione esercita il controllo analogo sulle proprie società *in house*, anche in forma congiunta con altre Amministrazioni Pubbliche nel rispetto dell'articolo 16 del D. Lgs. 175/2016, promuovendo fra gli altri ulteriori criteri che valorizzino i ruoli e le professionalità presenti nelle medesime società.

Art. 4
(Autorizzazione alla fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.A.)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 con la presente legge si autorizza la fusione per incorporazione della società *in house* Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.A. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2504 del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 2504-bis c.c. la società Fi.R.A. S.p.A. subentra, alla società incorporata Abruzzo Sviluppo S.p.A. in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali anteriori alla fusione.

Art. 5
(Modifica all'art. 1 della Legge Regionale 11 dicembre 1987, n. 87 recante "Costituzione della Fi.R.A. S.p.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 11 dicembre 1987, n. 87 è aggiunto il seguente comma:

2 bis. Oltre alla Regione, a cui deve essere riservata la maggioranza assoluta del capitale sociale, possono assumere la qualità di soci della società *in house* FI.R.A. S.p.A. gli enti pubblici territoriali, le Camere di commercio della regione, nonché le associazioni tra enti pubblici anche in forma consortile.

Art. 6
(Modifica all'art. 2 della L.R. 11 dicembre 1987, n. 87)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 11 dicembre 1987, n. 87 è aggiunto il seguente comma:

2 bis. La Regione nell'ambito delle finalità perseguibili dalle proprie società partecipate, ai sensi dell'art. 4 comma 2, lettera d) del D. Lgs. 175/2016, si avvale, di norma, della società Fi.R.A. S.p.A. per lo svolgimento delle attività di supporto alle strutture regionali competenti

nell'attuazione dei Programmi dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) nonché dei Programmi nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) mediante gli affidamenti diretti consentiti ai sensi dell'art. 16 del medesimo D. Lgs. n. 175/2016.

Art. 7

(Modifica all'Art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87)

1. L'articolo 6 della L.R. 11 dicembre 1987, è sostituito dal seguente:

Art. 6

(Organi di amministrazione e controllo della Società)

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, a cui spetta la rappresentanza legale della società. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione, individuata tramite procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa statale vigente in materia e delle disposizioni dello Statuto della società.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati dai soci della Fi.R.A. S.p.A., secondo le modalità definite dallo Statuto della società, nel rispetto dei requisiti e condizioni fissati dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Le modalità di funzionamento e le attività espletate dal Consiglio di Amministrazione sono disciplinati dallo Statuto della società.
3. I compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo della società sono fissati dallo Statuto della società nel rispetto delle disposizioni stabilite in merito dall'articolo 11 del D. Lgs. n. 175/2016 e dalla normativa statale vigente in materia.
4. E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di Società, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera d) del D. Lgs. n. 175/2016.

Art. 8

(Modifica all'art. 8 della Legge Regionale 11 dicembre 1987, n. 87)

1. L'art. 8 della L.R. 11 dicembre 1987, n. 87 è sostituito dal seguente:

Art. 8

(Disposizioni transitorie e di rinvio)

1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale mediante il dipartimento competente in materia di sviluppo economico convoca l'assemblea straordinaria della Fi.R.A. S.p.A., come da composizione risultante all'esito della fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo, per deliberare il nuovo Statuto sociale.

2. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto pubblico di fusione per incorporazione l'Assemblea della società Fi.R.A. S.p.A. provvede alla nomina del nuovo organo amministrativo della società.

3. Tutti i riferimenti alla società Abruzzo Sviluppo S.p.A. contenuti in tutte le leggi e regolamenti regionali e negli atti vigenti si intendono riferiti alla società Fi.R.A. S.p.A.

Art. 9 (abrogazioni)

1. All'art. 1, comma 3 della Legge Regionale 30 novembre 2017, n. 59, le parole "in qualità di socio unico della Fi.R.A. S.p.A.," sono soppresse.
2. L'articolo 4 della L.R. 11 dicembre 1987, n. 87 è abrogato.
3. L'art. 5 della Legge Regionale 8 agosto 2012, n. 40 è abrogato.

Articolo 10 Norma finanziaria

1. Il presente testo di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, non essendo state applicate, al progetto di fusione predisposto, le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, che prevedono la definizione del rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro; e la definizione le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.

Articolo 11 Entrata in vigore

1. La presente Legge entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAT.



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

“Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A.”

Il presente Disegno di Legge Regionale viene proposto, da un lato al fine di dare un primo e parzialmente esaustivo riscontro ai rilievi sulla gestione delle partecipazioni pubbliche della Regione che la Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti ha indicato sia nella sentenza n. 177/2019/RPS del 23/12/2019, sia nella delibera-ordinanza n. 49/2020 emessa nel giudizio di parifica del rendiconto generale dell’esercizio 2020.

Con il presente DDLR si dà concretezza al processo di fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. S.p.A., i cui indirizzi operativi sono stati approvati con la DGR n. 228 del 28/04/2020.

Tali indirizzi prevedono, infatti, che, dopo l’approvazione del progetto di fusione e della proposta di statuto del nuovo organismo da parte delle Assemblee Straordinarie delle due società, si attui la cosiddetta Fase Legislativa, finalizzata alla “[...] predisposizione ed approvazione di un apposito atto di legge che, a seguito delle deliberazioni delle assemblee straordinarie delle due società, sancisca la nascita del nuovo organismo societario a seguito del progetto di fusione”. Tale fase è necessaria ad adeguare il dettato normativo vigente alla proposta di statuto che la Regione Abruzzo, in qualità di socio unico delle due società *in-house*, ha approvato alla fine del mese di giugno 2021.

In particolare,

- gli articoli da 1 a 3 recano disposizioni di carattere generale sulle società *in house* providing della Regione Abruzzo;
- gli articoli che vanno da 4 ad 8 sono relativi a modifiche di disposizioni normative relative alla società Fi.R.A. S.p.A.;
- l’articolo 9 tratta le disposizioni che sono abrogate con la presente legge regionale. In particolare il comma 3 è relativo alla società Abruzzo Sviluppo S.p.A.;
- l’articolo 10 disciplina la normativa dell’entrata in vigore della legge regionale.

Disposizioni generali

L’art. 1 definisce le finalità e l’ambito di applicazione del disegno di legge regionale.

L’art. 2 nel definire gli indirizzi strategici per le società *in-house*, persegue la finalità di rendere strutturali le azioni e le funzioni strategiche delle società *in-house* programmandole nell’ambito del documento di economia e finanza regionale (DEFER) e le relative risorse finanziarie, nell’ottica della razionalizzazione delle funzioni regionali e del mantenimento degli equilibri di bilancio della società.



GIUNTA REGIONALE

L'art. 3 prevede la possibilità che il controllo analogo venga esercitato congiuntamente ad altri enti pubblici, in considerazione del fatto che con la presente legge viene attribuita alla nascente società la natura di società *in-house* pluripartecipata.

Società Fi.R.A. S.p.A. - L.R. n. 87/1987 e L.R. n. 57/2017

Per quanto concerne la società Fi.R.A. S.p.A. le modifiche proposte sono finalizzate:

- a) ad autorizzare la fusione per incorporazione della società *in house* Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. (si veda l'art. 4);
- b) a rendere la società Fi.R.A. S.p.A. una società *in-house* pluripartecipata, al fine di ampliare la platea dei soggetti pubblici che possano fare affidamenti diretti alla società, assicurandole un incremento delle commesse, dando in tal modo riscontro ai rilievi evidenziati dalla Corte dei Conti (sentenza n. 177/2019; ordinanza n. 49/2020) la quale ha rilevato che “[...] *la mancata individuazione di Fi.R.A. nell’ambito del rapporto in house providing quale affidataria di ulteriori commesse, rischiano di compromettere l’equilibrio patrimoniale ed economico-finanziario della Società [...]*” (si veda l'art. 5);
- c) a razionalizzare gli incarichi che la Regione affida alla società evitando di ricorrere ad una pletora di singoli e disordinati atti amministrativi di affidamento, e prevedendo, invece, che la società diventi effettivamente un ente strumentale della Regione nell’attuazione della programmazione comunitaria FESR ed FSE, indicandola come soggetto incaricato per legge di svolgere attività di assistenza alle strutture regionali nella varie fasi di implementazione dei programmi di intervento, al fine di dare concreta attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi regionali indicati dall’organo politico e dando in tal modo riscontro ai rilievi evidenziati dalla Corte dei Conti (sentenza n. 177/2019; ordinanza n. 49/2020) (si veda l'art. 6);
- d) a rendere la proposta di statuto, che è stata approvata dalle Assemblee Straordinarie delle due società *in-house* il 29 di giugno 2021 nell’ambito del progetto di fusione presentato, conforme rispetto agli atti legislativi relativi. La proposta di statuto, rivista in base alle ulteriori indicazioni presenti nel disegno di legge (come ad esempio il divieto stabilito dall’art. 6, comma 4, della L.R. n. 87/1987, come novellato dall’art. 7 del presente disegno di legge) al termine della Fase Legislativa, dovrà essere approvata dall’Assemblea Straordinaria della società incorporante Fi.R.A. S.p.A. per sancirne definitivamente la nascita (si veda l'art. 7);
- e) a definire l’intervallo temporale che intercorre dalla pubblicazione della legge per la convocazione dell’Assemblea Straordinaria della nascente società che deve approvare il nuovo statuto societario che tenga conto del progetto di fusione e delle integrazioni stabilite nella presente legge, dando così inizio alla Fase Attuativa prevista come fase n. 7 nella DGR n. 228 del 28/04/2020 “*Fusione per incorporazione semplificata ex art. 2505 del codice civile di Fi.R.A. S.p.A. unipersonale e Abruzzo Sviluppo S.p.A. Indirizzi Operativi.*” (si veda l'art. 8);
- f) a definire l’intervallo temporale che intercorre dalla sottoscrizione dell’atto pubblico, con cui viene sancita la costituzione del nuovo organismo societario, per la convocazione dell’Assemblea chiamata a nominare il nuovo organo di amministrazione societario. (si veda l'art. 8).



GIUNTA REGIONALE

Società Abruzzo Sviluppo S.p.A. - L.R. n. 40/2012

Per quanto concerne la società Abruzzo Sviluppo S.p.A. le modifiche proposte sono finalizzate:

- a) ad abrogare l'articolo della L.R. n. 40/2012 che ne ha sancito la nascita quale organismo *in-house* della Regione (si veda l'art. 10, comma 4);
- b) per quanto concerne il resto degli articoli della L.R. n.40/2012 e di tutti gli altri atti normativi riferiti alla società Abruzzo Sviluppo S.p.A. al fine di evitare la farraginosità di un lavoro di modifica di singole disposizioni, è stato preferito prevedere la disposizione di cui all'art. 8 secondo comma.

Infine l'articolo 10, relativo alla norma finanziaria, prevede espressamente l'assenza di effetti finanziari dell'operazione di fusione sul bilancio regionale, non generando maggiori spese o entrate, in considerazione del fatto che già la DGR n. 228/2020, nella relazione accompagnatoria (presentata come Allegato A) ha indicato che tutta l'operazione di fusione per incorporazione non implica nuovi oneri per il bilancio regionale in quanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies. Il progetto di fusione già approvato, infatti, è stato predisposto senza dare luogo a:

- definizione il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
- definizione le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante".

***Il Dirigente del Servizio
Ing. Nicola Commito***

***Il Direttore del Dipartimento
Avv. Germano De Sanctis***

***Il Componente della Giunta
Sig. Daniele D'Amario***

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

REGIONE ABRUZZO

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE 01.03.2022, N. APC002/27

Elenco Territoriale delle Organizzazioni di protezione civile: modifiche e iscrizioni Febbraio 2022.



REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE



DETERMINAZIONE N. APC002/27

DEL 01 marzo 2022

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO Emergenze di Protezione Civile

UFFICIO Volontariato, Comunicazione e pianificazione d'Emergenza

OGGETTO: Elenco Territoriale delle Organizzazioni di protezione civile: modifiche e iscrizioni
Febbraio 2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

... omissis ...

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa:

- di iscrivere le organizzazioni nell'Elenco Territoriale di protezione civile contrassegnate dal numero progressivo come segue:
 1. *Ass.ne Naz.le Vigili del Fuoco in Congedo Del. Prov. Frentana Sangro Aventino ODV* **n. 292**
Via Piave n. 23, 66034 Lanciano (CH)
 2. *Associazione Protezione Civile Maiella Morrone* **n. 293**
Piazza Marconi n. 1, 65026 Caramanico Terme (PE)
- di modificare la denominazione dell'Associazione Eracle APS iscritta al n. 287 nell'Elenco Territoriale in "Eracle Templari Federiciani APS";
- di comunicare quanto sopra alle Organizzazioni interessate;
- di trasmettere l'Elenco territoriale aggiornato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile e ai Prefetti competenti;
- di pubblicare l'aggiornamento dell'Elenco territoriale sul sito della Protezione Civile della Regione Abruzzo;
- di pubblicare per estratto la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Silvio Liberatore
(Firmato digitalmente)

L'Estensore

Michela Ramundo
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

VACANTE

DIPARTIMENTO LAVORO E SOCIALE
SERVIZIO OCCUPABILITA'

DETERMINAZIONE 10.02.2022, N. DPG020/117

POR FSE Abruzzo 2014-2020- Anno 2021 - Asse 1 - Occupazione. Obiettivo 8.6 Priorità d'investimento 8v - Tipologia di azione 8.6.2. Intervento COV1 - Avviso "Sovvenzioni una tantum per lavoratori autonomi". Integrazione della D.D. DPG020/1020 del 30.12.2021.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG020/117 del 10/02/2022

DIPARTIMENTO LAVORO e SOCIALE

SERVIZIO OCCUPABILITA'

UFFICIO PROGRAMMAZIONE LAVORO FSE

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 – ANNO 2021- Asse I – Occupazione. Obiettivo 8.6 Priorità d'investimento 8v Tipologia di azione 8.6.2. Intervento COV1 - Avviso "SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi" – INTEGRAZIONE della D.D. DPG020/1020 del 30/12/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DPG020/1020 del 30/12/2021 avente ad oggetto "POR FSE Abruzzo 2014-2020 – ANNO 2021- Asse I – Occupazione. Obiettivo 8.6 Priorità d'investimento 8v Tipologia di azione 8.6.2. Intervento COV1 - Avviso "SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi" – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA;

DATO ATTO:

- che la candidatura n. 64765 risulta nell'elenco delle escluse (all. 4) con il seguente motivo di esclusione: *"Dossier di candidatura non conforme all'Avviso. Non risulta pervenuta risposta alla richiesta di soccorso istruttorio nei termini richiesti"*.
- che in data 18 gennaio l'utente identificato con il n. iter 64765 ha presentato, a mezzo mail, istanza per ricorso in autotutela e ha comunicato di aver risposto nei termini previsti alla richiesta di soccorso istruttorio a mezzo sportello telematico;
- che si è proceduto alle verifiche sullo sportello telematico e il Servizio Informativo ha comunicato che per l'utente iter n. 64765 la risposta al soccorso istruttorio risultava acquisita al sistema in data 9/11/2021, pur non visibile all'istruttore;

CONSIDERATO che l'esclusione è dovuta a errore tecnico e che con il soccorso istruttorio la candidatura risulta sanata e ammissibile;

VERIFICATO che:

- la suddetta istanza è stata acquisita in data 2 agosto 2021 e pertanto risulta soddisfatto il requisito di ricevibilità;
- la stessa istanza, a seguito di soccorso istruttorio, risulta conforme a quanto previsto dall'Avviso ed è pertanto ammissibile;

DATO ATTO che si è provveduto anche per la candidatura ITER 64765/21 agli adempimenti sul Registro Nazionale Aiuti di cui al comma 6 dell'art. 52 della L. 234/2012 e in particolare:

- alla registrazione degli aiuti individuali del singolo beneficiario ammesso a finanziamento con l'attribuzione del codice COR 8110085;
- alla verifica del cumulo dell'aiuto de minimis con visura.

DATO ATTO altresì che la candidatura ammissibile è anche finanziabile in quanto l'importo della concessione pari a € 2.000,00 trova copertura finanziaria sugli impegni di cui alla determinazione DPG020/975 del 30/11/2021;

RITENUTO necessario integrare la graduatoria pubblicata con DPG020/1020 del 30/12/2021 inserendo anche il beneficiario "ITER N. 64675" che ha presentato candidatura il 2/08/2021 con un valore dei ricavi 2019 pari a € 11.284,00;

PRECISATO che per i beneficiari ammessi e finanziabili la pubblicazione della graduatoria definitiva ha valore di atto di concessione, senza che vi sia alcuna comunicazione scritta tramite PEC da parte del Servizio Occupabilità, nè tantomeno, alcuna conferma da parte del beneficiario della volontà di accettare il contributo e determina il diritto all'erogazione con le modalità dell'art. 9 dell'Avviso, fatte salve le verifiche successive degli uffici competenti (art. 7 comma 13);

VISTO l'art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di integrare la graduatoria definitiva approvata con D.D. DPG020/1020 del 30/12/2021 con la candidatura ITER n. 64675 ammissibile e finanziabile per un importo del contributo pari a € 2.000,00;
2. di dare atto che l'importo del contributo dell'ulteriore istanza ammessa pari a € 2.000,00 trova copertura finanziaria negli impegni di cui alla determinazione dirigenziale DPG020/1020 del 30/12/2021;
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012 comma 6, dell'assolvimento degli obblighi di inserimento delle informazioni nel Registro nazionale degli Aiuti (codice COR per ciascun beneficiario ammesso di cui all'allegato 1) e dell'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 del DM n. 115/2017;
4. di precisare che alla candidatura ITER n. 64675 è attribuito il codice (aiuti di stato de minimis) COR n. 8110085 e il codice CUP n. C36G22001630009;
5. di precisare che tale determinazione ha valore di atto di concessione, senza che vi sia alcuna comunicazione scritta tramite PEC da parte del Servizio Occupabilità, nè tantomeno, alcuna conferma da parte del beneficiario della volontà di accettare il contributo e determina il diritto all'erogazione con le modalità dell'art. 9 dell'Avviso, fatte salve le verifiche successive degli uffici competenti (art. 7 comma 13);
6. di dare atto che i dispositivi attuativi dell'intervento in parola risultano coerenti con le disposizioni generali e speciali di cui al Reg. UE n. 1407/2013;
7. di disporre la pubblicazione dell'Avviso e dei relativi allegati sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, www.regione.abruzzo.it/europa, sul sito dell'URP, nonché sul B.U.R.A.T.;
8. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
 1. Servizio DPB006 "Servizio Entrate";
 2. Servizio DPB014 "Servizio Bilancio - Ragioneria Generale";
 3. Servizio DPA011 "Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE";
 4. Servizio DPG024 "Servizio Controllo -Monitoraggio"
 5. Alla Società FIRA spa
 6. Al beneficiario a mezzo sportello telematico.

Il Dirigente del Servizio

Renata Durante

L'Estensore
Maria Sambenedetto

Il Responsabile dell'Ufficio
Maria Sambenedetto

ATTI DELLO STATO

RICORSI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO 22.02.2022, N. 17

Reg. Ric. M. 17/2022



CT 5482/22

AVVOCATURA GENERALE dello STATO**CORTE COSTITUZIONALE****RICORSO****ai sensi dell'art. 127 della Costituzione**

per il **PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentato e difeso in virtù di legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (FAX: 06/96514000; indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

contro

la **REGIONE ABRUZZO** (C.F. 80003170661), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede a L'Aquila, Via Leonardo da Vinci n. 6 e con domicilio digitale presso i seguenti indirizzi PEC drg@pec.regione.abruzzo.it; dpa@pec.regione.abruzzo.it; avvocatura@pec.regione.abruzzo.it tratti dal registro "IPA";

per la declaratoria della illegittimità costituzionale

dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27, pubblicata sul BUR - Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 24 dicembre 2021 n. 202, nonché degli articoli 2, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della



stessa legge regionale in quanto norme strettamente connesse e consequenziali, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 18 febbraio 2022.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 202 del 24 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge regionale n. 27 del 21 dicembre 2021, intitolata "*Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze Armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002*".

La legge regionale è censurabile relativamente alle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, rubricato "*Definizioni ed oggetto dell'esonero*", in quanto violano disposizioni statali che costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; gli articoli 81 e l'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione in materia di livelli essenziali di assistenza.

Pertanto, le suddette disposizioni, unitamente a quelle della stessa legge regionale ad esse strettamente connesse e consequenziali di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 4, comma 1, vengono impugnate con il presente ricorso ex articolo 127 della Costituzione affinché ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

MOTIVI

Violazione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; violazione dell'articolo 81 e dell'articolo 117, secondo comma, lett. m) della



Costituzione in materia di livelli essenziali di assistenza, in relazione all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

L'articolo 1, commi 1 e 2, della legge oggetto di censura stabilisce che:

“1. Gli operatori delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, nonché gli operatori delle associazioni e cooperative impegnati in attività di emergenza-urgenza, soccorso, ordine pubblico, sicurezza e protezione civile, che accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, sono esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice bianco.

2. Indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresì esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione ad eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di due anni a decorrere dal giorno dell'evento traumatico”.

A tali disposizioni sono imprescindibilmente connesse quelle previste nella stessa legge regionale all'art. 2, commi 1 e 2, nonché all'art. 4, comma 1.

In particolare, l'art. 2, rubricato “Disposizioni attuative dell'esonero”, stabilisce che:

“1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, fornisce criteri e indicazioni operative alle ASL in ordine all'applicazione temporanea di cui all'articolo 1.

2. L'esenzione si applica a decorrere dalla pubblicazione sul BURAT della deliberazione di cui al comma 1”.

L'art. 4, rubricato “Invarianza finanziaria”, stabilisce al comma 1 che:

“1. Dall'applicazione dell'articolo 1 non derivano maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esonero di cui all'articolo 1 è riconosciuto nell'ambito delle



risorse del Fondo Sanitario assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali e stanziare nella Missione 13 – Programma 1 del bilancio regionale”.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 1 deve, pertanto, estendersi anche alle predette disposizioni di cui agli articoli 2 e 4.

Le disposizioni dell’art. 1, commi 1 e 2, in esame si pongono in contrasto con i parametri costituzionali denunciati poiché le previsioni di forme di esonero dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non sono attualmente incluse tra quelle indicate dal dPCM 12 gennaio 2017, recante “*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*”; disposizione quest’ultima che, nel riordino della disciplina in materia sanitaria, è dedicata alla tutela del diritto alla salute, alla programmazione sanitaria ed alla definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza.

La norma regionale in esame si configura, pertanto, come un livello ulteriore di assistenza.

La regione Abruzzo, inoltre, essendo in Piano di rientro dal disavanzo sanitario è assoggettata al divieto di spese non obbligatorie, ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», con cui sono stati previsti specifici adempimenti per le Regioni che presentino un bilancio sanitario deficitario.

La Regione, quindi, non può garantire alcun livello ulteriore di assistenza rispetto a quanto già previsto dalla legislazione statale.

L’articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale, nella parte in cui destina a prestazioni non incluse nei livelli essenziali di assistenza risorse del Servizio sanitario regionale, distoglie queste ultime dalla finalità cui sono vincolate ponendosi in contrasto con l’articolo 117, comma 3, della Costituzione per violazione dei principi fondamentali dettati nella materia del coordinamento della



finanza pubblica, nonché in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione per violazione dei principi di adeguata copertura finanziaria e con l'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione per violazione delle competenze statali in materia di livelli essenziali di assistenza.

Le leggi statali che stabiliscono i livelli essenziali sono, infatti, destinate a porsi come parametro interposto di costituzionalità delle leggi regionali emanate anche nell'ambito della competenza primaria.

Nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma 3, lett. m) Cost. rientra certamente la definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza in materia sanitaria.

Come affermato da codesta Corte Costituzionale, "*la determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore statale*", scppure la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolga necessariamente le Regioni (Corte Cost., sentenza n. 169 del 2017).

L'interdipendenza dei parametri evocati - anche nel riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione che impone di costruire gli equilibri inerenti all'esercizio di competenza e all'intero triennio - discende dallo statuto fondante del Servizio sanitario nazionale, il quale garantisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Il Servizio sanitario nazionale assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza, come definiti dal Piano sanitario nazionale e come individuati contestualmente alla identificazione delle risorse finanziarie (art. 1, della L. 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*"). (Corte Cost., sentenza 10 aprile 2020, n. 62 nel riferimento ai parametri di cui agli artt. 81, terzo comma e 117, comma 2, lett. m) Cost.).

D'altro canto, codesta Ecc.ma Corte Costituzionale ha più volte affermato la vincolatività dei piani di rientro dal disavanzo sanitario (*ex plurimis*, sentenze n. 172 del 2018, n. 278 del 2014, n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011) e ha altresì



precisato che, di regola, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica sono funzionali a preservare l'equilibrio economico finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. (Corte Cost., sentenza n. 82 del 2015).

L'equilibrio di bilancio regionale e degli enti che curano sul territorio della regione il servizio sanitario è condizione necessaria, seppur di per sé non sufficiente, per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (Corte Cost., sentenza n. 62 del 2020, cit.).

E' ancora stato affermato che *“alla Regione, soggetta ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, è preclusa la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali, come questa Corte ha costantemente affermato (ex plurimis, sentenza n. 130 del 2020, punto 3.3. del Considerato in diritto). La vincolatività dei piani è da considerarsi espressione del principio fondamentale relativo al contenimento della spesa pubblica sanitaria, direttamente correlato al principio di coordinamento della finanza pubblica”* (in tal senso Corte cost., sent., 12 marzo 2021, n. 36).

Codesta Ecc.ma Corte Costituzionale ha da ultimo ribadito come il sistema italiano di tutela della salute si sviluppi su due livelli di governo: quello statale, che definisce i livelli essenziali di assistenza che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini e l'ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento; e quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare sul territorio il rispettivo servizio e garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei LEA; sicché *“La presenza di due livelli di governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze. Ciò al fine di realizzare una gestione del sistema sanitario efficiente e capace di rispondere alle*



istanze dei cittadini coerentemente con le regole di bilancio” (Corte Cost., sentenza 8 luglio 2021, n. 142, e già in termini Corte Cost. sentenza 10 aprile 2020, n. 62 del 2020 cit.)

Con tale pronuncia è stato in conclusione riaffermato il principio secondo cui, nella fase di rientro dal deficit, è precluso alla Regione e agli enti, finanziati per assicurare le prestazioni sanitarie sul territorio di riferimento, di deliberare spese per l'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli essenziali.

Pertanto, l'art. 1, commi 1 e 2, della legge in esame viola sia il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, inteso quale principio fondamentale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» che ha valenza di principio generale, sia gli articoli 81 e 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, in quanto la Regione Abruzzo, impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, deve osservare il divieto di effettuare spese non obbligatorie e non destinare a prestazioni non incluse nei Livelli essenziali di assistenza risorse del Servizio sanitario regionale distogliendole dalla finalità cui sono vincolate.

P.T.M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27, pubblicata sul BUR del 24 dicembre 2021, n. 202, nonché gli articoli 2, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della stessa legge regionale in quanto strettamente connessi e consequenziali.



Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. l'attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno 18 febbraio 2022, della determinazione di impugnare la legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27;
2. la copia della legge regionale impugnata pubblicata sul BUR del 24 dicembre 2021, n. 202

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, li 22 febbraio 2022

Beatrice Gaia Fiduccia

Avvocato dello Stato

Documento firmato da:
BEATRICE GAIA FIDUCCIA
22.02.2022 13:13:40 UTC



Depositato il 01/03/2022

Il Cancelliere IGOR DI BERNARDINI

Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione ABRUZZO

Roma, 04 MAR. 2022

IL CANCELLIERE

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO 11.03.2022, N. 27

Reg. Ric. n. 27/2022



CT 8777 22 – Sez. II – Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ECC.^{ma} CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso ex art. 127 Costituzione

per

il **Presidente del Consiglio dei Ministri**, rappresentato e difeso *ex lege*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. 80224030587), per il ricevimento degli atti FAX 06-96514000 e PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 domicilia

nei confronti

della Regione ABRUZZO, in persona del Presidente p.t. per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 11 gennaio 2022 n. 1, art. 16 (modifica all'art. 4 della Legge regionale n. 8/2021), pubblicata sul BUR n. 3 del 14 gennaio 2022, giusta delibera consiliare del 10 marzo 2022.

L'art. 16 della epigrafata legge regionale sotto la rubrica "*modifica all'art. 4 della legge regionale n. 8/2021*" prevede espressamente che all'art. 4 comma 2 di tale ultima legge (esternalizzazione del servizio di gestione degli archivi dei Geni civili regionali e ulteriori disposizioni) le parole 31 dicembre 2021 siano sostituite con le parole 30 giugno 2022.



Peraltro, detto art.16 rispetto alla prevista proroga è incostituzionale per i seguenti

MOTIVI

D) Violazione artt. n. 41, 97 e 117, I e III comma, Costituzione

Va premesso che l'anzidetto articolo 4 della legge regionale n. 8 del 2021 è già stato oggetto di impugnativa governativa deliberata dal Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021: la disposizione regionale impugnata, su cui si innesta la neo introdotta proroga temporale, nel dettare "*Disposizioni urgenti per individuazione aree inidonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili*" ha previsto che "*Nelle more dell'individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all'installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili così come previsto dal DM 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) sono sospese le installazioni non ancora autorizzate di impianti di produzione energia eolica di ogni tipologia, le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti, inclusi quelli soggetti ad edilizia libera nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agro alimentari di qualità ... e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine di non compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e dei paesaggio rurale*". Il successivo comma 2, anch'esso impugnato dal



Governo, fissava, altresì, al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale la Giunta regionale avrebbe dovuto proporre al Consiglio regionale lo strumento di pianificazione di cui al comma 1. Il successivo comma 3, infine, ha stabilito che le sospensioni disposte cessassero qualora la Giunta non adempisse a quanto stabilito al comma 2.

Ciò premesso, la norma di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 1/2022 stabilisce un'ulteriore sospensione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili ivi indicati sino all'adozione dello strumento di pianificazione teso alla individuazione delle aree inidonee all'installazione degli impianti medesimi, portando l'originario termine del 31 dicembre 2021, al 30 giugno 2022.

La previsione regionale dunque, presenta le medesime illegittimità già eccepite riguardo all'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 2021, su cui pende il giudizio di fronte alla Corte Costituzionale, instaurato dal Presidente del Consiglio con il ricorso che qui integralmente si riporta:

“La legge regionale epigrafata, che reca norme per la esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali, nonché ulteriori disposizioni, è censurabile in quanto la disposizione contenuta nell’articolo 4 risulta, per i motivi di seguito specificati, in contrasto con gli articoli 41, 97 e 117, commi primo e terzo, della Costituzione.



Detta norma regionale è costituzionalmente illegittima in quanto contrastante con la potestà legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», i cui principi fondamentali, per costante giurisprudenza di codesta Ecc.^{ma} Corte Costituzionale, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale (da ultimo, Corte Cost. Sent. n. 126/2020), nel cui ambito i principi fondamentali sono dettati dal decreto legislativo 28 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità», che, è notorio, costituisce parametro statale interposto.

In particolare, si rileva quanto segue.

L'articolo 4 della legge regionale de qua, sotto la rubrica «Disposizioni urgenti per individuazione aree inidonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili», dispone che «Nelle more dell'individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all'installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, così come previsto dal D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili), sono sospese le installazioni non ancora autorizzate di impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia, le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti, inclusi quelli soggetti ad edilizia libera, nelle zone agricole caratterizzate da



produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine di non compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale” (comma 1).

Il comma 2, del citato articolo 4, fissa, altresì, al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale la Giunta regionale è tenuta a proporre al Consiglio regionale lo strumento di pianificazione di cui al comma 1. Il successivo comma 3, prevede, infine, che le sospensioni disposte ai sensi del comma 1 cessino qualora la Giunta non adempia a quanto stabilito al comma 2.

Attraverso l'anzidetta disposizione, il legislatore regionale ha stabilito una sospensione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili ivi indicati (c.d. “moratoria”) sino all'adozione dello strumento di pianificazione teso alla individuazione delle aree inidonee all'installazione degli impianti medesimi e comunque sino al 31 dicembre 2021.

A tal riguardo, occorre in limine evidenziare che la disposizione in esame, nel disciplinare le procedure autorizzative per la costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, è da ritenersi, in quanto tale, riconducibile alla materia (attribuita alla potestà legislativa concorrente ex art. 117, comma 3 Cost.) “produzione, trasporto e distribuzione nazionale



dell'energia", nel cui ambito i principi fondamentali sono dettati dal d.lgs. n. 387 del 2003 (recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità") e, in specie, nell'ambito previsionale di cui all'art. 12, norma interposta alla stregua dell'insegnamento di Codesta Ecc.^{ma} Corte Costituzionale (decisioni nn. 166/2014 e 298/2013).

Detta norma, al comma 4, nel prevedere che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è rilasciata nell'ambito di un procedimento unico cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione, dispone che "(...) il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale".

Ciò premesso, giova rilevare che l'indicazione del termine di conclusione del procedimento autorizzativo, di cui al citato art. 12, comma 4, assurge, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, a principio fondamentale della materia, dettato dal legislatore statale a salvaguardia delle esigenze di semplificazione, celerità nonché di omogeneità sull'intero



territorio nazionale ed è pertanto inderogabile da parte delle Regioni (Corte Cost. sentenza n. 189 del 2014).

Nel regolare, difatti, l'installazione di detti impianti attraverso un procedimento che si conclude con il rilascio di un'autorizzazione unica (commi 3 e 4), la citata norma interposta "reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale (sentenze n. 224 del 2012, n. 192 del 2011, n. 124 del 2010 e n. 282 del 2009), essendo, inoltre, «ispirata a canoni di semplificazione» ed, in quanto tale "finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa» (Corte Cost. sentenza n. 344 del 2010).

La medesima natura di «principi fondamentali» è stata, inoltre, riconosciuta anche alle Linee guida previste dall'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 emanate con il decreto ministeriale 10 settembre 2010, per lo svolgimento del procedimento autorizzativo unico, in quanto esse costituiscono «necessaria integrazione delle previsioni contenute nell'art. 12» del medesimo decreto legislativo (Corte Cost. sentenza n. 275 del 2012) e la loro adozione «è informata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni» (Corte Cost. sentenza n. 308 del 2011).

Ebbene, l'art. 4 della legge regionale impugnata, nell'implicare la sospensione del rilascio delle autorizzazioni degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio regionale, si traduce in un effetto di procrastinazione che



contravviene al principio fondamentale espresso dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, con conseguente illegittimità per violazione dei limiti della competenza della Regione in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", ex art. 117, comma 3, Cost.

A tal riguardo giova richiamare la sentenza n. 364 del 2006 - la prima intervenuta sul tema - afferente alla legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9, con la quale il Giudice delle leggi ha affermato, per i profili che qui rilevano:

"È illegittimo l'art. 1, c. 1, della L.R. 11 agosto 2005, n. 9, Puglia (Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica). La suddetta legge regionale nel disciplinare le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica, incide sulla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" rientrante nella competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell'art. 117, c. 3, Cost.

I principi fondamentali in materia si ricavano dalla legislazione statale e, attualmente, dal D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). (...). L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, c. 4, deve qualificarsi quale



principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo".

Occorre aggiungere che il richiamato principio fondamentale sancito dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, attuativo dell'art. 13 della direttiva n. 2009/28/CE, secondo cui «[g]li Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione [...] applicabili agli impianti [...] per la produzione di elettricità [...] a partire da fonti energetiche rinnovabili ... siano proporzionate e necessarie. Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che: [...] c) le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato [...]», risulta ora ripreso dall'art. 15 della direttiva 2018/2001/UE a tenore del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure appropriate per assicurare che siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, con la conseguenza che la disposizione regionale qui censurata risulta collidere anche con detta disposizione sovranazionale e, suo tramite, con l'art. 117, primo comma,



Cost. che impone alle Regioni di esercitare la potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli comunitari.

Si sottolinea, infine, l'ulteriore contrasto della disposizione regionale in esame, con gli artt. 97 e 41 della Costituzione, nella misura in cui la sospensione del potere autorizzativo relativo a un'attività non solo consentita, ma anche promossa e incentivata dall'ordinamento nazionale ed europeo, costituirebbe un grave ostacolo all'iniziativa economica nel campo della produzione energetica da fonti rinnovabili.

In tale contesto, si richiama la sentenza del 26 luglio 2018, n. 177, con cui Codesta Ecc.^{ma} Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma 3, della legge Regione Campania n. 6/2016.

Nell'ambito della citata pronuncia la Corte, nel rilevare il contrasto della norma impugnata con l'art. 117, primo comma, Cost. - anche per il sostanziale contrasto con la prescrizione dell'art. 13 della direttiva 2009/28/CE - rileva, altresì, che «la normativa comunitaria promuove [...] il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, espressamente collegandolo alla necessità di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, e dunque anche al rispetto del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in una prospettiva di modifica radicale della politica energetica dell'Unione. [...] In una diversa, non meno importante, direzione, la normativa comunitaria ha richiesto agli Stati



membri di semplificare i procedimenti autorizzatori» (sentenza n. 275 del 2012).

Il percorso di regolamentazione settoriale a carattere europolitano avviato dalla menzionata direttiva 2001/77/CE, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 387 del 2003, si è poi ulteriormente sviluppato ed ampliato attraverso la direttiva 2009/28/CE, sostitutiva della precedente, che ha ricevuto attuazione con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

L'anzidetta normativa europea, come strutturata, da un lato esige che la procedura amministrativa si ispiri a canoni di semplificazione e rapidità – esigenza cui risponde il procedimento di autorizzazione unica – e, dall'altro, richiede che in tale contesto confluiscono, per essere ponderati, gli interessi correlati alla tipologia di impianto, quale, nel caso di impianti energetici da fonte eolica, quello, potenzialmente confliggente, della tutela del territorio nella dimensione paesaggistica.

La sospensione disposta in via generale dalla disposizione censurata collide con le norme di principio della legge nazionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e con le ricordate norme europee che, per i termini in cui sono formulate, mostrano chiaramente di



non tollerare condizionamenti anche se giustificati da un'asserita esigenza di tutela dell'ambiente.

La moratoria prevista s'inserisce, dunque, in una cornice normativa interna e sovranazionale connotata dalla presenza degli evidenziati principi e criteri direttivi che impediscono l'arresto dei procedimenti autorizzatori in nome della salvaguardia di interessi ulteriori, i quali possono comunque trovare considerazione nel contesto procedimentale unificato, attraverso una concreta ponderazione della fattispecie in sede amministrativa.

Con la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni la Regione ha, pertanto, alterato il contesto normativo esistente al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione unica, caratterizzato da una tempistica certa e celere, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale. Ne deriva che, sotto tale profilo, la norma in esame della Regione Abruzzo colpisce l'interesse del richiedente alla tempestiva disamina dell'istanza, che concorre a influenzare la relativa scelta di sfruttamento imprenditoriale, la cui posizione non consiste in un diritto al rilascio dell'autorizzazione, bensì in un interesse qualificato all'esame dell'istanza a legislazione vigente, secondo il procedimento valutativo integrato in precedenza descritto. Per dette ragioni si evidenzia dunque la fondatezza della censura posta in riferimento all'art. 97 della Costituzione.



In merito alla disciplina degli impianti da fonte di energia rinnovabile, la stessa giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che «[è] nella sede procedimentale [...] che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibile l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Viene in tal modo garantita, in primo luogo, l'imparzialità della scelta, alla stregua dell'art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost.» (Sentenza n. 69 del 2018).

La scelta della norma censurata, quindi, di sospendere il rilascio dell'autorizzazione unica non solo trascura completamente le istanze recate dalle normative europea e nazionale precedentemente richiamate, ma



paralizza – seppur momentaneamente – la stessa sede in cui tutti gli interessi coinvolti debbono confluire per trovare adeguato contemperamento onde garantire il buon andamento dell'azione amministrativa.

Con riferimento, poi, al rilevato contrasto con l'art. 41 Cost., come da Codesta Ecc.^{ma} Corte rilevato nella sentenza n. 177 del 2018, la norma regionale che si contesta, prevedendo la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici, ha alterato il contesto normativo esistente al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione unica, caratterizzato da una tempistica certa e celere, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale.

Sotto tale profilo essa sacrifica l'interesse del richiedente alla tempestiva disamina dell'istanza, che concorre a influenzare la scelta di sfruttamento imprenditoriale. Occorre al riguardo precisare che la posizione del richiedente non consiste in un diritto al rilascio dell'autorizzazione, bensì in un interesse qualificato all'esame dell'istanza a legislazione vigente, secondo il procedimento valutativo integrato precedentemente descritto.

Dunque, «il legislatore regionale ha inserito una norma non coordinata, sotto il profilo [...] temporale, con l'esigenza di concentrare [i] tempi [...] degli accertamenti confluenti nell'autorizzazione finale. Il risultato di tale operazione non conforme al dettato costituzionale è quello di penalizzare,



attraverso non ordinati "schermi burocratici" [...] le strategie industriali di settore, che non possono prescindere dal fattore tempo» (sentenza n. 267 del 2016).

Né la moratoria può essere giustificata con diverso e qualificato interesse d'ordine generale poiché, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, l'interesse alla tutela del territorio nella dimensione paesaggistica trova adeguata valorizzazione all'interno degli schemi procedurali tipizzati dal legislatore competente.

Alla luce dei suesposti indirizzi interpretativi, si conclude nel senso della illegittimità della disposizione censurata riguardo ai parametri evocati, atteso che la ivi disposta moratoria non appare giustificabile in considerazione della circostanza che siffatti impianti siano da ubicarsi in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.

Al riguardo è sufficiente osservare che la destinazione agricola di un'area non costituisce, in linea generale ed aprioristica, elemento ostativo all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, richiamandosi in tal senso l'art. 12, comma 7 del più volte menzionato decreto legislativo n. 387 del 2003 prevedente, appunto, che "gli impianti di produzione di energia



elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (...)"

Come a tal riguardo precisato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato "Appare evidente come il legislatore, nel rendere possibile l'ubicazione di impianti di produzione di energia anche in zone classificate agricole, non intende consentire, in via generalizzata, la possibilità di ubicare impianti, per così dire "a discrezione del privato", derogando alle destinazioni impresse al territorio dagli strumenti urbanistici. La disposizione in esame, infatti, contiene una "possibilità", offerta alla Regione in sede di rilascio di autorizzazione unica regionale di consentire l'ubicazione anche in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici regionali, ed a tal fine indica alla medesima Regione una serie di elementi dei quali la stessa deve tener conto, laddove intenda determinarsi a tale scelta. In definitiva, l'art. 12, co. 7 non prevede affatto una immediata possibilità di deroga alla zonizzazione comunale, ma si limita a non impedire che ciò possa avvenire qualora – nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e tenuto conto degli elementi



indicati dal legislatore - si ritenga che la ubicazione in zona agricola risulti ragionevole ed opportuna". (cfr. Sez. IV, sent. 22/03/2017, n. 1298).

Quanto precede, trova, altresì, puntuale conferma nell'ambito delle anzidette Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti in esame, approvate con DM 10 settembre 2010, che, al paragrafo 17 ("Aree non idonee"), dispongono che le Regioni possano individuare "aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti", secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3. L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

Occorre, infine, porre in rilievo che, sulla base di quanto disposto dal citato Allegato 3 ("Criteri per l'individuazione di aree non idonee, lett. c): "ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei".



Orbene, per quanto precede la norma impugnata merita di essere dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto, appunto, contrastante con i principi fondamentali posti dallo Stato in ambito legislazione concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; altresì la norma regionale qui censurata viola la normativa statale di recepimento di direttive comunitarie in ambito energetico, nonché gli artt. 97 e 41 della Costituzione laddove si sospendono le autorizzazioni inerenti ad attività economiche promosse ed incentivate dall'ordinamento nazionale ed europeo, sì da causare gravi ostacoli all'iniziativa economica nel campo della produzione energetica da fonti rinnovabili.

II) Violazione art. 117, I comma Cost.; Violazione Direttiva UE 2018/2001;
Violazione norme interposte D.lgs.º 8 novembre 2021 n. 199, Legge 53/2021.

La norma regionale contenuta nell'articolo 16 della legge regionale in esame, oggetto di odierno scrutinio, si pone, altresì, in contrasto con i principi espressi dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (entrato in vigore il 15 dicembre 2021), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla "promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", teso a definire gli strumenti, i meccanismi,



gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della citata Direttiva e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020" e dall'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente ai Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)".

Detto provvedimento, attribuisce infatti al Ministero della transizione ecologica il compito di definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee-non idonee, attraverso l'emanazione di appositi decreti, in concerto con i Ministri della cultura e delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, anche ai sensi dell'art 5 comma 1, lettere a) e b) della citata legge n. 53 del 22 aprile 2021.

In particolare, l'articolo 20 (rubricato "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili") del suddetto decreto, prevede la competenza delle Regioni all'individuazione delle aree idonee in base ai predetti decreti (in particolare al comma 4) stabilendo, ai commi da 6 a 8, che:



"6. Non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione, nelle more dell'individuazione delle aree idonee.

7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

8. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi dell'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Orbene è di tutta evidenza come la norma regionale censurata si ponga in insanabile contrasto con le neo introdotte disposizioni di attuazione dell'ordinamento comunitario, presentando illegittimità che si riscontrano alla luce delle nuove disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 199/2021 di recepimento della Direttiva UE 2018/2001.

P.Q.M.

Si chiede



che la Ecc.^{ma} Corte Costituzionale voglia accogliere il presente ricorso
statuendo l'incostituzionalità dell'art. 16 della legge regionale n. 1/2022.

Si deposita l'attestazione del deliberato consiliare in data 10 marzo 2022.

Roma, 11 marzo 2022

Ettore Figliolia

Vice Avvocato Generale dello Stato

Figliolia Ettore

Firmato digitalmente da Figliolia
Ettore
Data: 2022.03.14 10:19:45 +01'00'

La presente è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in data 17 MAR 2022.



Depositato il 15/03/2022

Il Cancelliere IGOR DI BERNARDINI

Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione ABRUZZO

Roma, 17 MAR. 2022

CANCELLIERE

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Metanodotto Larino - Chieti: Ordinanza di deposito Comune di Montecilfone. Determinazione 11 Marzo 2022- Ordinanza di deposito presso la Ragioneria Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze degli importi stabiliti a favore della Ditta N. 3 del piano particellare.



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

ORDINANZA DI DEPOSITO

IL DIRETTORE VICARIO

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto ministeriale 01 luglio 2019 con il quale, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti a favore della Società Gasdotti Italia S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 04513630964, con sede legale in via della Moscova, n. 3 - Milano - sede operativa in via dei Salci, 25 - Frosinone - di seguito: Società beneficiaria - l'asservimento e l'occupazione temporanea di strisce di terreni nel Comune di Montecilfone (CB), interessate dal tracciato del metanodotto "Larino - Chieti" DN 600 (24") DP 75 bar, meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;

CONSIDERATO che con il citato decreto sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per la costituzione di servitù di metanodotto, l'occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera dell'infrastruttura;

CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Servizio depositi amministrativi – e che la Ditta indicata nella posizione n. 3 del piano particellare allegato al decreto 01 luglio 2019 nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso ha mantenuto il silenzio;

RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità,

ORDINA

alla Società Gasdotti Italia S.p.A., beneficiaria dell'azione ablativa conseguente al decreto ministeriale 01 luglio 2019 relativo al Comune di Montecilfone (CB):

1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi, gli importi stabiliti a favore della Ditta indicata nella posizione n. 3 del piano particellare allegato al decreto, e precisamente:

• Ditta n. 3:

Proprietari: CRAVERO ROBERTO (c.f. CRVRRRT90D15L113H); CRAVERO SILVIO (c.f. CVRSLV86R21L113Z).

Dati catastali: foglio 16, mappale 162.

Indennità totale: euro 339,18 (trecento trentanove/18), di cui euro 168,24 per indennità di asservimento ed euro 170,94 per indennità di occupazione.

2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Testo Unico;

3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2: a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte di interesse; b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull'immobile; c) allo scrivente Ufficio.

Roma, 11 marzo 2022

Il Direttore Vicario
dott. Alessandro Serra


COMUNE DELL'AQUILA

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 1 del 11.01.2022 "Piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS) della Città dell'Aquila. Avviso.



Comune dell'Aquila

Settore 9.II
Trasporto Pubblico Locale,
Mobilità sostenibile, Politiche europee



AVVISO

APPROVAZIONE Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile del Comune dell'Aquila (PUMS) unitamente alla relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
 ex art. 14 del D. Lgs. 152/2006; e Allegato 1 del Decreto del M. I. T. del 4 agosto 2017.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del 11/01/2022 è stato approvato in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2017, n. 397 rubricato "Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257", il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune dell'Aquila e relativi allegati.

È stato contestualmente approvato, ai sensi degli artt. 15 e 16 del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 ss.mm. ii. il Rapporto Ambientale di VAS aggiornato dall'Autorità Procedente a seguito delle prescrizioni ricevute e delle osservazioni accolte unitamente alla relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il presente avviso è pubblicato sul BURA e all'Albo Pretorio del Comune dell'Aquila.

Gli atti costituenti il PUMS sono depositati e consultabili:

- presso il Settore 9.II Trasporto Pubblico Locale, Mobilità sostenibile, Politiche europee del Comune dell'Aquila - Via Avezzano 11 (quarto piano);
- on line, sul sito web: <https://www.pumslaquila.it/pums/>
- sull'Albo Pretorio del Comune dell'Aquila

L'unità organizzativa Responsabile del Procedimento è il Settore 9.II Trasporto Pubblico Locale, Mobilità sostenibile, Politiche europee e il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Responsabile del Settore, Arch. Marco Marrocco.
 (marco.marrocco@comune.laquila.it; pec: protocollo@comune.laquila.postecert.it)

Il Dirigente
 Arch. Marco Marrocco

Firmato digitalmente da:


MARROCCO MARCO

Firmato il 18/03/2022 09:58

Seriale Certificato: 1149060

Valido dal 04/02/2022 al 04/02/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



COMUNE DI PESCARA

Ordinanza dirigenziale n. 552 del 13.12.2021. Messa in sicurezza e allargamento di Via Verrino

MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO DI VIA VERRINO
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 552 DEL 13/12//2021

OMISSIS...

CONSIDERATO che

- con avviso in data 23/11/2018 si è dato avvio al procedimento di espropriazione ai sensi dell'art. 16 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., comunicando l'avvio stesso ai destinatari;

OMISSIS...

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 21/02/2019 è stato approvato il progetto definitivo, dichiarativo di pubblica utilità, dell'opera denominata "Messa in sicurezza e allargamento di Via Verrino", di complessivi € 200.000,00 codice CUP J27H15000400004, in conformità al P.R.G. ed il relativo piano particellare di esproprio;

CONSIDERATO che i proprietari interessati sono stati informati dell'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 327/2001 e ss. mm. ii. e sono stati invitati a produrre elementi utili al fine di determinare l'indennità di espropriazione;

OMISSIS...

VISTO il decreto di occupazione d'urgenza n. 45 del 02 settembre 2019, con il quale è stata disposta l'occupazione anticipata degli immobili occorrenti alla realizzazione dell'opera pubblica e sono state determinate, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, le indennità provvisorie di espropriazione spettanti alle ditte espropriande, con la precisazione che l'indennità di espropriazione avrebbe subito eventuali adeguamenti proporzionati alla effettiva superficie da espropriare, esattamente determinata a seguito delle risultanze dello stato di consistenza e della redazione del frazionamento catastale;

OMISSIS...

DATO ATTO che in data 25/05/2021, il tecnico incaricato Geom. Valerio Di Felice ha trasmesso al Servizio Tecnico Patrimonio Immobiliare e Espropriazioni il frazionamento delle aree oggetto dei lavori di cui trattasi;

DATO ATTO che, rispetto alla superficie di esproprio risultante dal piano particellare allegato al progetto definitivo, sono state evidenziate variazioni di superficie di alcune particelle interessate dai lavori in oggetto;

EVIDENZIATO CHE con determina dirigenziale n. 876 del 26/05/2021, notificate alle ditte espropriande nei modi e termini di Legge, sono state adeguate le indennità di espropriazione alle effettive superfici di esproprio, come risultante dal frazionamento sopra richiamato;

VISTE le dichiarazioni di accettazione, pervenute a seguito della notifica della suddetta determinazione, irrevocabili ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., e la documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni, per una complessiva somma di € OMISSIS mentre le restanti ditte non hanno manifestato tale volontà, per un importo complessivo di € OMISSIS;

OMISSIS...

ORDINA

1. il pagamento della complessiva somma di € OMISSIS (al netto delle somme già liquidate nella misura di acconto pari all'80%) pari al saldo/pagamento per l'intero delle indennità provvisorie di espropriazione accettate, a favore delle ditte proprietarie espropriande sulla base delle dichiarazioni di accettazione presentate, e delle documentazioni esibite comprovanti la piena e libera proprietà dei beni, mediante mandato di pagamento per l'importo indicato a fianco delle ditte, secondo la tabella sotto riportata:

DITTE ACCETTANTI											
N. d'ordine	Ditta	Fg.	Part.	Sup. MQ	Indennità di esproprio €	INDENNITA' TOTALE €	NOTE	DA LIQUIDARE PAGAMENTO/ SALDO	RITENUTA		
1	DI CINTIO Mariapia OMISSIS	30	4050 (ex 3965)	61	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	SI		
	DI CINTIO Paolo OMISSIS				162 (+2mq)				OMISSIS	NO	
	Demolizione e indennità fabbricato			8	OMISSIS				NO		
2	ESSE3 SRL OMISSIS	30	3856	239	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	NO		
5	D'AMICO MARIA OMISSIS	30	4045 (ex 1958)	60 (+ 1mq)	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	SI		
	NUCCITELLI CLAUDIO OMISSIS				OMISSIS				OMISSIS	OMISSIS	SI
	NUCCITELLI DARIA OMISSIS				OMISSIS				OMISSIS	OMISSIS	SI
	ANNECCA ELISA OMISSIS				OMISSIS				OMISSIS	OMISSIS	SI
6	SENATORE FILOMENA OMISSIS	30	4048 (ex 3603)	58 (-3 mq)	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	SI		
7	PANA LENUTA OMISSIS	30	4049 (ex 1298)	96 (-2mq)	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	SI		

	MARIANI SANDRA OMISSIS				OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	SI
	MORGANTI GIANCARLO OMISSIS				OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	SI
	RAILEAN ELENA OMISSIS				OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	SI
8	IEZZI ANNARITA OMISSIS	30	4047 (ex 1972)	39 (+1mq)	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	SI
	IEZZI ALFONSO OMISSIS				OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	SI
9	GRANATA STEFANIA OMISSIS	30	4043 (ex 1097)	34 (-1mq)	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	SI
	PREZIOSO VINCENZO OMISSIS				OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	SI
10	LIMONGI ADRIANO OMISSIS	30	4046 (ex 1971)	32	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	SI
	DE LUCA ANTONIO OMISSIS				OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	SI
	QUAGLIETTA DEBORA OMISSIS				OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	SI
	QUAGLIETTA ANTONELLO OMISSIS				OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	SI
TOTALE INDENNITA' A SALDO/PAGAMENTO							OMISSIS	
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA' ACCETTATE							OMISSIS	

2. il deposito della somma di € OMISSIS relativa alle indennità provvisorie non accettate dalle ditte indicate nelle seguenti tabelle, per gli importi ivi indicati, da liquidare a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato (Cod. Benef. 2806):

DITTE NON ACCETTANTI						
N. d'ordine	Ditta	Fg.	Part.	Sup. MQ	Indennità di esproprio €	INDENNITA' TOTALE € NOTE

3	SANTAVENERE GIUSTINA LIDIA OMISSIS Usufruttuario 1/3 sulle quote di SUSINI MARISA – SUSINI TIZIANA	30	2412	235	-	-
	SUSINI MARISA OMISSIS				OMISSIS	OMISSIS
	SUSINI TIZIANA OMISSIS				OMISSIS	
	SUSINI TOMMASO OMISSIS				OMISSIS	
4	DI FELICE GIANNINA; FU PIERINO OMISSIS	30	4044 (ex 1251)	72	OMISSIS	OMISSIS
	DI FELICE PAOLO; FU PIERINO OMISSIS			5	OMISSIS	
7	CATALDO ROBERTO OMISSIS	30	4049 (ex 1298)	96 (-2mq)	OMISSIS	OMISSIS
10	LIMONGI PASQUALE OMISSIS	30	4046 (ex 1971)	32	OMISSIS	OMISSIS
TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA' NON ACCETTATE						OMISSIS

PRECISA

1. che sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio accettate relative ai terreni suscettibili di edificabilità e nella fattispecie a destinazione urbanistica B3 deve essere operata la ritenuta d'imposta pari al 20%, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35 del D.P.R. 327/2001, COME EVIDENZIATO IN TABELLA DITTE ACCETTANTI;

OMISSIS...

2. che, relativamente alle indennità provvisorie non accettate da depositare presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, la Cassa DD.PP. sarà tenuta ad erogare le somme ricevute in deposito a seguito di provvedimento di svincolo della presente autorità nei casi previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Federica Mansueti
(atto firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: MANSUETI FEDERICA
Data: 08/03/2022 17:21:12

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila N. 6 del 28.02.2022.



Prot. n. 4146

Provincia dell'Aquila

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

N° 6 DEL 28/02/2022

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e degli artt. 8-bis e 8-ter della Legge
Regione Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i.

“Variante al Piano di Ricostruzione del Comune di ROCCA DI CAMBIO” ai sensi dell'art. 14 L. 77/2009

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 14, comma 5bis, della Legge n. 77/2009, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28.04.2009, n. 39 “... i Sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 comma 2 predispongono, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il Presidente della Provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, (.....) definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economico e la riqualificazione dell'abitato nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 2009...”;
- il Decreto 9.03.2010 n. 3 del Commissario delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione – che ha indicato le “Linee guida per la ricostruzione” dei centri storici colpiti dal sisma, precisando modalità e procedure per la redazione e attuazione dei piani di ricostruzione;
- in attuazione di tali disposizioni, il Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, il Sindaco del Comune di Rocca di Cambio e il Presidente della Provincia dell'Aquila hanno sottoscritto l'Atto di Intesa del 10.08.2012 per l'approvazione del “Piano di Ricostruzione del Comune di Rocca di Cambio”;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.08.2012 (pubblicata sul BURA Ordinario n. 58 del 07.11.2012) è stato approvato il Piano di Ricostruzione di Rocca di Cambio, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del citato Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3/2010;



Provincia dell'Aquila

Pag. 2/3

TENUTO CONTO CHE:

- con l'entrata in vigore della Legge n. 134 del 7.08.2012, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 83 del 22.06.2012 (c.d. "Decreto Sviluppo"), sono divenute operative le nuove disposizioni per la chiusura della gestione dell'emergenza e per la ricostruzione dei territori interessati, contenute nel Capo X-bis del Titolo III;
- in particolare, l'art. 67-quinquies della richiamata L. 134/2012 dispone che i Piani di Ricostruzione, predisposti dai Comuni ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del Decreto Legge n. 39/2009, convertito con modificazioni con la Legge n. 77/2009, "definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico" ed "hanno natura strategica e, ove asseverati dalla Provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica";
- lo stesso articolo precisa che "Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la Provincia competente";

PRESO ATTO CHE:

- il Comune, in conformità al disposto di cui all'art. 8 bis, c. 3, della L.R. 12.04.1983, n. 18, e s.m.i., con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 23/09/2021 ad oggetto "Piano di Ricostruzione del Centro Storico- Variante- Avvio procedura Accordo di Programma ai sensi degli artt. 8 bis e ter L.R. 18/1983 nel testo in vigore" ha promosso un accordo di programma con la Provincia dell'Aquila, nonché approvato il relativo schema di accordo di programma, per l'approvazione della variante al Piano di Ricostruzione del Comune di Rocca di Cambio dando mandato al Sindaco di procedere a tutti gli atti necessari per il perfezionamento dello stesso;
- il Comune con ultima nota in data 02.10.2021 prot. n. 3057, ha convocato la conferenza dei servizi, decisoria semplificata ed asincrona ex art. 14, comma 2, della legge 241/90 e s.m.i. per per l'acquisizione degli atti di assenso necessari all'approvazione della variante urbanistica del Piano di Ricostruzione di Rocca di Cambio, da effettuarsi mediante accordo di programma, di cui all'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 bis, comma 5, della L. R. 18/1983;

VERIFICATO CHE la procedura formativa della presente variante al Piano di Ricostruzione del Comune di Rocca di Cambio è stata espletata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE:

- in data 13.01.2022, al fine dell'approvazione della variante al Piano di Ricostruzione del richiamato Comune, è stato sottoscritto tra il Presidente dell'Amministrazione Provinciale Avv. Angelo Caruso ed il Sindaco Sig. Gennarino Di Stefano, l'accordo di programma avente ad oggetto: "Variante al Piano di Ricostruzione del Comune di Rocca di Cambio", previo parere favorevole prot. n. 28109 del 23.12.2021 del Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica della Provincia di L'Aquila;



Provincia dell'Aquila

Pag.3/3

- con Deliberazione n. 2 del 08.02.2022 avente ad oggetto "*Piano di Ricostruzione del centro storico- Variante. Ratifica Accordo di Programma ai sensi degli artt. 8 bis e ter LR 18/83 e s.m.i.*", il Consiglio Comunale ha provveduto alla ratifica dell'accordo di programma;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12.04.1983, n. 18 e s.m.i.;
- la Legge 7.08.2012 n. 134;

DECRETA

di approvare l'accordo di programma avente ad oggetto "*Variante al Piano di Ricostruzione del Comune di Rocca di Cambio*", sottoscritto in data 13 gennaio 2022, che allegato al presente Decreto ne forma parte integrante e sostanziale, finalizzato all'approvazione della Variante al Piano di Ricostruzione vigente, che costituisce variante al Piano Regolatore Generale per gli ambiti all'interno delle perimetrazioni approvate, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, ratificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 8 febbraio 2022.

Il presente Decreto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste, in conformità alla normativa vigente in materia.

L'Aquila, lì **28 FEB. 2022**

IL PRESIDENTE
Avv. Angelo Caruso

COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila N. 5 del 28.02.2022.



Prot. n. 4143

Provincia dell'Aquila

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

N° 5 DEL 28/02/2022

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e degli artt. 8-bis e 8-ter della Legge
Regione Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i.

“Variante al Piano di Ricostruzione del Comune di ROCCA DI MEZZO” ai sensi dell'art. 14 L. 77/2009

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 14, comma 5bis, della Legge n. 77/2009, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28.04.2009, n. 39 “... i Sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 comma 2 predispongono, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il Presidente della Provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, (.....) definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 2009...”;
- il Decreto 9.03.2010 n. 3 del Commissario delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione – che ha indicato le “Linee guida per la ricostruzione” dei centri storici colpiti dal sisma, precisando modalità e procedure per la redazione e attuazione dei piani di ricostruzione;
- in attuazione di tali disposizioni, il Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, il Sindaco del Comune di Rocca di Mezzo e il Presidente della Provincia dell'Aquila hanno sottoscritto l'Atto di Intesa del 30.04.2012 per l'approvazione del “Piano di Ricostruzione del Comune di Rocca di Mezzo per i Centri Storici del capoluogo delle frazioni di Rovere, Terranera e Fonteavignone”;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2012 (pubblicata sul BURA Ordinario n. 49 del 14.09.2012) è stato approvato il Piano di Ricostruzione dei Centri

Comune di Rocca di Mezzo Prot. n. 0002425 del 16-03-2022 partenza



Provincia dell'Aquila

Pag. 2/3

abitati di Rocca di Mezzo, Rovere, Terranera, Fonteavignone, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del citato Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3/2010;

TENUTO CONTO CHE:

- con l'entrata in vigore della Legge n. 134 del 7.08.2012, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 83 del 22.06.2012 (c.d. "Decreto Sviluppo"), sono divenute operative le nuove disposizioni per la chiusura della gestione dell'emergenza e per la ricostruzione dei territori interessati, contenute nel Capo X-bis del Titolo III;
- in particolare, l'art. 67-quinquies della richiamata L. 134/2012 dispone che i Piani di Ricostruzione, predisposti dai Comuni ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del Decreto Legge n. 39/2009, convertito con modificazioni con la Legge n. 77/2009, "definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico" ed "hanno natura strategica e, ove asseverati dalla Provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica";
- lo stesso articolo precisa che "Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la Provincia competente";

PRESO ATTO CHE:

- il Comune, in conformità al disposto di cui all'art. 8 bis, c. 3, della L.R. 12.04.1983, n. 18, e s.m.i., con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 20/07/2021 ad oggetto "Piano di Ricostruzione del Centro Storico- Variante- Avvio procedura Accordo di Programma ai sensi degli artt. 8 bis e ter L.R. 18/1983 nel testo in vigore" ha promosso un accordo di programma con la Provincia dell'Aquila, nonché approvato il relativo schema di accordo di programma, per l'approvazione della variante al Piano di Ricostruzione del Comune di Rocca di Mezzo dando mandato al Sindaco di procedere a tutti gli atti necessari per il perfezionamento dello stesso;
- il Comune con ultima nota in data 27.09.2021 prot. n. 9394, ha convocato la conferenza dei servizi, decisoria semplificata ed asincrona ex art. 14, comma 2, della legge 241/90 e s.m.i. per per l'acquisizione degli atti di assenso necessari all'approvazione della variante urbanistica del Piano di Ricostruzione di Rocca di Mezzo, da effettuarsi mediante accordo di programma, di cui all'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 bis, comma 5, della L. R. 18/1983;

VERIFICATO CHE la procedura formativa della presente variante al Piano di Ricostruzione del Comune di Rocca di Mezzo è stata espletata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE:

- in data 13.01.2022, al fine dell'approvazione della variante al Piano di Ricostruzione del richiamato Comune, è stato sottoscritto tra il Presidente dell'Amministrazione Provinciale Avv. Angelo Caruso ed il Sindaco Sig. Mauro Di Ciccio, l'accordo di programma avente ad oggetto: "Variante al Piano di Ricostruzione del Comune di Rocca di Mezzo", previo



Provincia dell'Aquila

Pag. 3/3

parere favorevole prot. n. 28108 del 23.12.2021 del Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica della Provincia di L'Aquila;

- con Deliberazione n. 2 del 07.02.2022 avente ad oggetto "*Piano di Ricostruzione del centro storico- Variante. Avvio procedura. Accordo di Programma ai sensi degli artt. 8 bis e ter L.R. 18/1983 nel testo in vigore*" *Ratifica dell'accordo di Programma ai sensi degli artt. 8 bis e ter LR 18/83 e s.m.i.*", il Consiglio Comunale ha provveduto alla ratifica dell'accordo di programma;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12.04.1983, n. 18 e s.m.i.;
- la Legge 7.08.2012 n. 134;

DECRETA

di approvare l'accordo di programma avente ad oggetto "*Variante al Piano di Ricostruzione del Comune di Rocca di Mezzo*", sottoscritto in data 13 gennaio 2022, che allegato al presente Decreto ne forma parte integrante e sostanziale, finalizzato all'approvazione della Variante al Piano di Ricostruzione vigente, che costituisce variante al Piano Regolatore Generale per gli ambiti all'interno delle perimetrazioni approvate, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, ratificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 7 febbraio 2022.

Il presente Decreto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste, in conformità alla normativa vigente in materia.

L'Aquila, lì **28 FEB. 2022**

IL PRESIDENTE
Avv. Angelo Caruso

COMUNE DI ROSCIANO

Avviso di deposito atti progettuali. Ripristino e adeguamento impianto sportivo in località Villa Oliveti



COMUNE DI ROSCIANO

Provincia di Pescara

Piazza Enrico Berlinguer, 8 - C.A.P. 65020 Tel.: 085 / 8505432 – Fax: 085/8505552

AREA 4 – LL.PP. e TERRITORIO

“RIPRISTINO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITÀ VILLA OLIVETI” - **AVVISO DI DEPOSITO ATTI PROGETTUALI.**

Il Responsabile dell'Area LL.PP. e Territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001, dell'art. 10 della L.R. n. 18/83 e ss.mm.ii. e dell'art. 43, comma 2 della L.R. n. 11/99 rende noto che presso l'Ufficio LL.PP. e Territorio del Comune di Rosciano, a partire dal **14/03/2022**, è depositato il progetto “RIPRISTINO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITÀ VILLA OLIVETI” la cui approvazione avvenuta con D.C.C. n. 27 del 23/11/2021 e che costituisce adozione di variante al vigente P.R.G.

Fino al 28/04/2022, chiunque può presentare, su carta legale del valore corrente, tramite il protocollo del Comune, osservazioni alla predetta variante. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine sono irricevibili.

Rosciano 14/03/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. e TERRITORIO

Arch. Ilenia Ascenzo

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Approvazione definitiva Variante Specifica al vigente P.R.G. per realizzazione progetto di impianto sportivo "PADEL".

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

PROVINCIA DI CHIETI

APPROVAZIONE DEFINITIVA

VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G.

PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI IMPIANTO SPORTIVO "PADEL"

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA


RENDE NOTO

che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12.03.2022, è stata definitivamente approvata la Variante Specifica al vigente P.R.G. per la realizzazione del PROGETTO DI IMPIANTO SPORTIVO "PADEL" da parte della società CIGLIANTO S.A.S. di Francavilla al Mare (CH).

15 MAR 2022

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Amanda Giacchetti



TERNA RETE ITALIA

Decreto N. 239/EL-444/354/2021 del 17.12.2021 del Ministero della Transizione Ecologica.



N. 239/EL-444/354/2021

Il Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e il clima) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e

Siglate: M





integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che *"nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 16 dicembre 2020 ai sensi



della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20200082281 del 18 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P20200020964 del 30 marzo 2020 (prot. MiSE n. 0006794 del 30 marzo 2020), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle



opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'intervento denominato "Riassetto rete Teramo – Pescara", nei comuni di Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo e Spoltore in provincia di Pescara, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- 1) l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- 2) la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che il suddetto riassetto è finalizzato a potenziare ed efficientare la dorsale adriatica a 132 kV attualmente alimentata da un numero di stazioni di trasformazione non sufficiente a coprire adeguatamente il fabbisogno energetico correlato alle crescenti richieste di energia conseguenti allo sviluppo antropico dell'area geografica di Pescara e Teramo;

CONSIDERATO che, in particolare, nell'ambito delle opere previste è stato pianificato un nuovo assetto di rete che alimenta la città di Pescara e prevede la rimozione delle attuali limitazioni degli elettrodotti 132 kV "Villanova – S. Giovanni T.", "S. Giovanni T. – S. Donato", "Villanova – S. Donato" e "Montesilvano – Marrucina";

CONSIDERATO che, in particolare, il progetto consiste nella realizzazione dei seguenti interventi:

Intervento 1:

- collegamento in cavo interrato a 150 kV della lunghezza complessiva di 2,6 km tra la Cabina primaria (C.P.) "San Donato" e la C.P. "Marrucina", in comune di Pescara, in sostituzione dell'attuale cavo ormai obsoleto e di tecnologia superata;

Intervento 2:

- collegamento in cavo a 150 kV della lunghezza complessiva di 11,7 km tra la C.P. "Marrucina" e la C.P. "Montesilvano" – con connessione in entra-esce alla costruenda C.P. "S. Filomena", di proprietà di e-distribuzione, nei comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo, in



sostituzione dell'esistente elettrodotto misto aereo-cavo ormai obsoleto e di tecnologia superata;

Intervento 3:

- raccordo aereo a 150 kV, in doppia terna, di lunghezza pari a circa 1,750 km in sostituzione del T rigido esistente a 150 kV "Villanova-Pineto-Montesilvano" in ingresso alla C.P. "Montesilvano", nei comuni di Città Sant'Angelo e Montesilvano;

In conseguenza dei suddetti interventi saranno dismessi i tratti di linea aerea e in cavo non più utilizzati nei territori comunali di Pescara, Montesilvano, Città S. Angelo e Spoltore, in provincia di Pescara;

VISTA la nota prot. n. 0025160 del 3 ottobre 2019, con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di ritenere che: *"la proposta di modifica progettuale, denominata "Riassetto rete Teramo - Pescara. Realizzazione nuovo collegamento in cavo XLPE a 150 kV tra la CP S. Donato - CP Marrucina - CP S. Filomena - CP Montesilvano. Rimozione T-rigido Villanova-Pineto-Montesilvano. Demolizione cavo OF S. Donato-Marrucina ed elettrodotto aereo Marrucina-Montesilvano" non determini impatti ambientali significativi e negativi e che pertanto, sia ragionevolmente da escludere la necessità di successive procedure di Valutazione di Impatto Ambientale"*;

VISTA la dichiarazione prot. n. TERNA/P20200020964 del 30 marzo 2020, con la quale la società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

VISTA la nota prot. n. 0009608 dell'8 maggio 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato



regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-*ter* comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica;

PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento all'Albo Pretorio dei Comuni di Pescara e Montesilvano dal 9 giugno al 9 luglio 2020 e di Città Sant'Angelo dall'11 giugno al 10 luglio 2020;

PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento sui quotidiani "Corriere della Sera", "Il Messaggero" e "Il Centro" del 9 giugno 2020;

PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento sul sito della Regione Abruzzo a partire dal 9 giugno 2020;

ATTESO che, a seguito delle suddette comunicazioni non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che l'intervento interessa aree che ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTA la nota prot. n. 6863 del 4 febbraio 2020, con la quale la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara ha espresso parere favorevole con condizioni;

VISTA la nota prot. n. 198974 dell'1 luglio 2020, con la quale il Servizio Pianificazione territoriale e Paesaggio del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo ha espresso "*parere favorevole in relazione alla sola conformità con gli usi del Piano Regionale Paesistico e con le N.T.C. del medesimo*";

VISTA la nota prot. n. 0012421 del 16 luglio 2020, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità



delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso la Determinazione n. DPH004/5 del 9 luglio 2020 del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo contenente l'esito del predetto accertamento;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la nota prot. n. 0005466 del 22 febbraio 2021, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 1*);

VISTA la Deliberazione n. 274 del 13 maggio 2021, con la quale la Giunta della Regione Abruzzo ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili ai fini del potenziamento e dell'efficientamento della dorsale adriatica a 132 kV;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'immobilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. GRUPPO TERNA/P20210102483 del 15



dicembre 2021, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'intervento denominato "Riassetto rete Teramo – Pescara", nei comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nelle planimetrie catastali n. DE23815C1CEX1021 Fogli 1-2, DE23815C1CEX2021 Fogli 1-3, DE23815C1CEX2023 Fogli 1-2, DE23815C1CEX3021 Foglio 1 DE23815C1CEX3023 Foglio 1, Rev. 01 del 19 febbraio 2020, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.



3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164." In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs



152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi - provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.



Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI
(Dott. Mariano Grillo)

Firmato digitalmente da: Mariano Grillo
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 16/12/2021 10:06:13

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
(Dott. Oliviero Montanaro)

MONTANARO
OLIVIERO
MINISTERO
DELL'AMBIENTE
DIRETTORE
17.12.2021
16:09:54 UTC

E-DISTRIBUZIONE

RIF: AUT_2393584. Demolizione vecchia linea in conduttori nudi e ricostruzione linea denominata "Pescasseroli Lotto 4" nel Comune di Pescasseroli.



Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Abruzzo Marche Molise
Programmazione e Gestione - Proget. Lavori-Autoriz. Mt-

Via Ombro
T +39 06 83051 - F +39 06 83051
Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Abruzzo Marche Molise
Programmazione e Gestione Progetti
Lavori e Autorizzazioni MT

RIFERIMENTO: **AUT_2393584** (da citare nell'oggetto della risposta)

PIANO RESILIENZA 2019-2020

Demolizione vecchia linea in conduttori nudi e ricostruzione linea MT 20 KV denominata "PESCASSEROLI LOTTO 4", per km 4,490 di cui km 4,410 in cavo interrato e km 0,080 in cavo aereo nel comune di Pescasseroli" (AQ)

e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Abruzzo Marche Molise, Programmazione e Gestione – Progetti Lavori e Autorizzazioni. MT, nella persona del suo legale rappresentante, ing. Nicola Amodio, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nel Piano Resilienza 2019-2020, ha in programma la demolizione vecchia linea in conduttori nudi e ricostruzione linea MT 20 KV denominata "PESCASSEROLI LOTTO 4", per km 4,490 di cui km 4,410 in cavo interrato e km 0,080 in cavo aereo nel comune di Pescasseroli (AQ).

La ricostruzione interesserà sia aree pubbliche che aree private

Si rende noto altresì:

che il soggetto promotore è la **e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia** Area Regionale Abruzzo Marche Molise, Programmazione e Gestione – Progetti Lavori e Autorizzazioni. MT, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico dell'Aquila (AQ), in Via campo di Pile, sn – 66700 L'Aquila (AQ), referente dell'iter autorizzativo, Geom. Di Remigio Marcello, tel. 3294303007.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse Regione Abruzzo DPC – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Corso Vittorio Emanuele II, 301 - 65122 PESCARA PE, in qualità di Ente autorizzante ai sensi dell'art. 62 della L.R.72/1998, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

NICOLA AMODIO

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 32/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Nelle rispetto delle previsioni dettate dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed al precipuo fine di evitare trattamenti illeciti dei dati medesimi, la Scrivente Società chiede a Codesta Amministrazione di non rendere pubblici, o comunque disponibili a terzi, i dati personali dei propri procuratori. Tali dati dovranno essere utilizzati nello stretto limite in cui ciò si renda strettamente necessario ai fini dell'ottenimento della presente richiesta.

1/1

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombro
R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento Enel SpA

RIF: AUT_2440096. Costruzione nuovo tratto di linea per miglioramento qualitativo della tensione in via Colombo nel Comune di Tortoreto.

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica – Sviluppo Rete
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto **RIFERIMENTO: AUT_2440096 (da citare nell'oggetto della risposta)**
ProLav: DJ2H210228
Costruzione nuovo tratto di linea MT 20 kV in cavo interrato per m. 234,00, e installazione nuova cabina minibox per miglioramento qualitativo della tensione, in **Via Colombo** nel comune di Tortoreto. (TE)
Delibera Consiglio Comunale n. 243 DEL 19/11/2021

"Richiesta pubblicazione avviso sul BURA - art.3 L.R. 83/88

La **e-distribuzione spa** -Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - Sviluppo Rete - Centro Lavori Abruzzo, presso gli uffici in via campo di pile, L'Aquila ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

costruzione nuovo tratto di linea MT 20 kV in cavo interrato per m. 234,00 e installazione nuova cabina Box n. DJ202728451 per miglioramento qualitativo della tensione, in **Via Colombo** nel comune di Tortoreto. (TE)

La ricostruzione e costruzione interesserà:

- **Strade comunali Via Colombo, Via De Gasperi, Via A. Vespucci;**

Si rende noto altresì:

che il soggetto promotore è **Infrastrutture e Reti Italia**-Area Regionale Abruzzo Marche Molise Programmazione e Gestione -Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico dell'Aquila (AQ), in Via Campo di Pile, sn – 66700 L'Aquila (AQ), referente dell'iter autorizzativo, Geom. Di Remigio Marcello, tel. 3294303007;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla REGIONE ABRUZZO DPC – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA PE Pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

NICOLA AMODIO

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it